



DIPARTIMENTO
POLITICHE
ANTIDROGA



Promozione e realizzazione di un nuovo modello di
reinserimento socio-lavorativo integrato
mediante l'attivazione di un network nazionale
di organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento territoriali

Ente Affidatario:

Regione Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In attuazione degli indirizzi della:



INDICE

	Premessa
1.0	Titolo del progetto
2.0	Riassunto – Sintesi
3.0	Coordinamenti interistituzionali
3.1	Altri coordinamenti previsti
4.0	Referenti amministrativi
5.0	Altre organizzazioni coinvolte (unità produttive)
6.0	Organigramma generale del progetto RELI
7.0	Problema che si vuole risolvere
7.1	Definizione e descrizione degli effetti negativi e problematici che si ha la necessità di affrontare
7.2	Dimensionamento e rilevanza (Frequenza, grado di gravità, misure epidemiologiche)
7.3	Principali cause ipotizzate su cui si potrebbe agire
8.0	Obiettivo generale dell'intervento e risultati attesi
8.1	Specifiche
9.0	Premesse tecnico scientifiche (il "razionale") dell'intervento proposto
10.0	Target (destinatari)
11.0	Territorio ed ambienti di intervento
12.0	Valore aggiunto atteso dell'intervento proposto
13.0	Note sulla flessibilità organizzativa e criteri di leadership
14.0	Sotto obiettivi specifici
15.0	Sotto obiettivi specifici
15.1	Sotto obiettivi, macro-attività e indicatori
15.2	Indicazioni metodologiche generali
15.3	Sotto obiettivi e prodotti tangibili attesi
15.4	WTA Work Task Assignment – assegnazione dei compiti principali
16.0	Scheduling
16.1	Articolazione in fasi temporali e attività
16.2	Gantt preventivo prima annualità
16.3	Gantt preventivo seconda annualità
17.0	Agenda reporting
18.0	Nucleo di valutazione "on site"
19.0	Risorse e piano finanziario
19.1	Gruppi consorziati in unità produttive
19.2	Quote di finanziamento previste per singolo sotto-progetto
19.3	Eventuali sponsorizzazioni esterne (ente/azienda, tipologia e valore della sponsorizzazione)
19.4	Proroghe alle attività di progetto e all'utilizzo dei finanziamenti
Allegato 1	L'ergoterapia
Allegato 2	Alcune considerazioni per la preparazione e definizione del modello
Allegato 3	Possibili criteri di eleggibilità delle persone tossicodipendenti per la partecipazioni alle attività di reinserimento socio-lavorativo
Allegato 4	Normativa



PREMESSA

La quinta Conferenza Nazionale sulle Droghe ha fortemente raccomandato l'incentivazione e la promozione delle attività di reinserimento socio-lavorativo. Il presente progetto è la trasformazione concreta di queste indicazioni e dell'impegno che il Dipartimento Politiche Antidroga ha preso nei confronti degli operatori convenuti alla Conferenza, in azioni programmate e coordinate, al fine di creare un nuovo approccio alle politiche di reinserimento, ma soprattutto, di supportare fattivamente le organizzazioni e gli operatori si dedicheranno a tali attività.

Il reinserimento socio-lavorativo deve essere un impegno di tutti, a cui siamo chiamati a partecipare sia se operiamo nel privato sociale, sia nel pubblico. Questo nuovo corso deve suonare come un forte richiamo in primis per le Aziende ed Amministrazioni pubbliche al fine di cooperare con gli operatori del settore e di sostenere la loro importante attività con azioni concrete, quali quelle dell'affidamento di commesse lavorative con procedure agevolate.

Nessuna società civile si può permettere di rinunciare a potenziali intellettuali, culturali, lavorative e spirituali come quelli presenti in migliaia di giovani che, sfortunatamente caduti nella dipendenza da sostanze, tentano di reinserirsi e di autonomizzarsi anche, e soprattutto, attraverso un lavoro dignitoso ed onesto.

Questo progetto vuole essere un contributo a realizzare condizioni di vita, di libertà dalla droga e di autonomia sociale per queste persone, attraverso la costruzione di un insieme di organizzazioni permanenti, un "sistema virtuoso", un network nazionale, una "community", chiamiamola con il termine che più ci aggrada ma che alla fine rappresenta un insieme di persone che abbiano a cuore gli interessi e i bisogni di altre persone come loro, ma con molta meno fortuna nella vita.

Il Capo Dipartimento Politiche Antidroga
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Giovanni Serpelloni



1.0 TITOLO DEL PROGETTO

Promozione e realizzazione di un nuovo modello di reinserimento socio-lavorativo integrato mediante l'attivazione di un network nazionale di organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento territoriale

Ente committente	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga
Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico	Direzione tecnico-scientifica: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga Capo Dipartimento: dr. Giovanni Serpelloni Direttore Area- Tecnico Scientifica dr.ssa Elisabetta Simeoni Regione Sardegna (capofila) - Direttore Generale Politiche Sociali dr. ing. Roberto Angelo Abis - e i rappresentanti delle altre Regioni partecipanti Rappresentanti delle organizzazioni/associazioni delle comunità e dei servizi pubblici partecipanti al progetto (con funzione consultiva)
Ente affidatario	Regione Sardegna – Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale
Responsabile del Progetto per l'Ente affidatario	dott. Ilario Carta – Regione Sardegna
Responsabili operativi del Progetto e coordinamento nazionale	Don Chino Pezzoli – Padre Salvatore Morittu Dott. Antonio Canu, Dott. Roberto Pirastu
Collaborazione tecnico-scientifica	Prof.ssa Roberta Frighetto, Università degli Studi di Verona, Facoltà di scienze della formazione – Scienze del Servizio Sociale Prof. GianMaria Battaglia – School of Management, SDA Bocconi, Presidente Associazione COMUNITALIA
Project Management	dott.ssa Ilaria Bulla dott. Francesco Andriani

2.0 RIASSUNTO – SINTESI

Questo progetto rientra nelle indicazioni strategiche del DPA relativamente alla necessità di investire fortemente nelle attività di reinserimento sociale e lavorativo a favore delle persone tossicodipendenti presenti all'interno delle comunità terapeutiche e dei Ser.T. La promozione e il sostegno delle attività di reinserimento, e della necessaria organizzazione da attivare per la loro organizzazione, saranno uno dei punti centrali e fondamentali delle nuove politiche antidroga e del Piano d'Azione Nazionale.

Attualmente, queste attività sono fortemente sottodimensionate rispetto al reale bisogno e vi è quindi la necessità di strutturare nuovi interventi ma, soprattutto, nuovi modelli di intervento, in grado di rilanciare questa particolare e fondamentale area della riabilitazione.

Il progetto si prefigge, quindi, di rilanciare, promuovere e diffondere un nuovo modello di reinserimento lavorativo e sociale che si basi sulle seguenti macro-caratteristiche:

1. **lavoro e riabilitazione:** forte orientamento al reinserimento sociale tramite il reinserimento lavorativo;
2. **modello integrato:** l'integrazione è prevista su due livelli. Il primo riguarda la messa in rete di organizzazioni che si occupano concretamente di reinserimento socio-lavorativo e di pubbliche amministrazioni che, per competenza istituzionale e possibilità di affidamento, possono supportare altrettanto concretamente le attività di queste organizzazioni mediante l'assegnazione loro di commesse lavorative. Il secondo livello di integrazione è quello tra strutture del servizio pubblico e del privato sociale mediante la creazione di un'organizzazione permanente per le attività di reinserimento orientata all'integrazione di tali attività svolte dalle comunità terapeutiche e dai Ser.T. con coinvolgimento, quindi, di persone tossicodipendenti provenienti sia dalla comunità sia dai Ser.T., in condizioni cliniche e comportamentali idonee a intraprendere tale percorso. Possono essere inseriti in questo percorso di reinserimento lavorativo anche persone in trattamento con farmaci, stabilizzate dal punto di vista terapeutico e della non assunzione di sostanze stupefacenti da strada;
3. **creazione di coordinamenti territoriali permanenti** fortemente integrati con la realtà locale e i bisogni espressi in termini di necessità di professionalità specifiche oltre che in grado di creare una programmazione per il miglior utilizzo delle possibili commesse lavorative delle aziende pubbliche;
4. **creazione e supporto di unità produttive:** adozione di un modello organizzativo da parte delle comunità e dei Ser.T. (o dei Dipartimenti delle Dipendenze), al fine di realizzare le attività di reinserimento, che preveda la creazione di associazioni/cooperative/fondazioni/unità operative, ecc. impostate ed orientate in senso imprenditoriale - sociale e, quindi, generanti reddito mediante la produzione di beni o servizi, in grado di mantenere e coprire i costi (totalmente o parzialmente) dell'organizzazione stessa (compreso il pagamento della retribuzione delle persone impiegate in tali attività);
5. **organizzazioni permanenti:** progettazione, sperimentazione e consolidamento di organizzazioni dipartimentali a cui concorrano sia la comunità sia i Ser.T. specificatamente dedicate alle attività di reinserimento, in modo da rendere il più possibile permanenti tali attività, consolidandole anche negli assetti organizzativi istituzionali delle aziende pubbliche (per quanto possibile ed accettato dalle Regioni in quanto competenti in materia programmatica dei servizi territoriali);
6. **networking nazionale:** creazione di una rete nazionale di organizzazioni così orientate al fine di poter diffondere ad altre organizzazioni interessate tale modello creando anche momenti di supporto, confronto e sinergia imprenditoriale (benchmarking) nell'ambito sociale, oltre che di formazione per la creazione di una cultura permanente e fortemente orientata al reinserimento sociale/lavorativo sia per le comunità terapeutiche sia per i Ser.T.

Il progetto si propone così di iniziare anche un percorso di trasformazione culturale ed organizzativa, fondamentale per assicurare sia la riuscita del progetto sia la sua sopravvivenza nel tempo, nell'ambito delle attività di reinserimento, tentando inoltre di creare una "variazione strutturale" nei sistemi assistenziali ad oggi esistenti al fine di realizzare condizioni di auto – mantenimento di dette attività e delle organizzazioni che le intraprendono. A tal fine è previsto anche lo studio di innovativi e nuovi percorsi di legge a supporto di tali obiettivi.

Tale variazione dovrà portare alla strutturazione e alla diffusione di una mentalità imprenditoriale di tipo sociale che permetta di sviluppare organizzazioni in grado di produrre beni e servizi apprezzabili e posizionabili sul mercato reale e sul mercato solidale. Questo orientamento è finalizzato anche a sviluppare un modello che permetta nel tempo di sganciare quanto più possibile le attività di reinserimento da finanziamenti di tipo “assistenziale” (cioè finalizzate al pagamento dei costi e non di servizi erogati), provenienti dalle organizzazioni socio-sanitarie, mediante progetti ad hoc o “elargizioni” che nei tempi di crisi e di contrazione economica degli investimenti vengono costantemente a ridursi se non a mancare totalmente. Tutto questo mettendo fortemente in crisi il sistema assistenziale per le dipendenze che si vede, così, a volte, costretto ad erogare unicamente terapie e prestazioni di tipo farmacologico e scarsamente riabilitativi se non accompagnato da attività di reinserimento sociale e lavorativo.

Oltre a questo, è notoria la grave difficoltà di inserimento e ambientazione delle persone tossicodipendenti all'interno degli usuali ambienti lavorativi, sia per la difficoltà di accettare le regole e le gerarchie professionali sia per la bassa professionalità e competenze specifiche che spesso queste persone hanno, sia per una certa discriminazione, che comunque ancora oggi esiste, nei loro confronti negli ambienti di lavoro. Pertanto, non risulta inopportuno pensare di creare una rete organizzata di strutture produttive dedicate che possano assorbire questa “forza lavoro” in un contesto più consono e preparato ad entrare in relazione con loro e ad orientarli, a piccoli passi, verso una maggiore autonomia e capacità relazionale attraverso una prima attività lavorativa fortemente “tutorata”.

Il progetto realisticamente potrà avere uno sviluppo triennale con verifiche, validazioni ed eventuali rifinanziamenti annuali esitando poi, se dimostrerà la sua efficacia e sostenibilità sia organizzativa che finanziaria, in una messa a regime nel sistema ordinario, tentando di sviluppare quanto più possibile un buon grado di autonomia e di autofinanziamento.

3.0 COORDINAMENTI INTERISTITUZIONALI

Saranno attivati dei coordinamenti interistituzionali, a cura del Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri, con:

- ANCI – Amministrazioni comunali
- UPI – Amministrazioni provinciali
- REGIONI e PROVINCE AUTONOME: il progetto coordinato dalla Regione Sardegna verrà proposto a tutte le Regioni e Province Autonome che potranno aderire in conformità agli obiettivi e metodi qui presentati. Le Regioni e le P. A. potranno promuovere la creazione dei GTR e partecipare, come auspicabile ed opportuno, con propri finanziamenti al supporto concreto delle attività, ognuna secondo le proprie strategie e politiche di intervento, ferma restando la coerenza necessaria che gli interventi regionali dovranno avere con quanto previsto nel presente progetto.

3.1 ALTRI COORDINAMENTI PREVISTI

Saranno coinvolte anche le reti nazionali e le associazioni di secondo livello, fortemente rappresentative di unità produttive o di realtà pubbliche a vario titolo coinvolte in attività di reinserimento, con la finalità di poter condividere in maniera ancora più ampia il progetto RELI. Nello specifico, si intende entrare in contatto con le seguenti organizzazioni:

- FICT
- CNCA
- FEDERSERD
- Altre organizzazioni interessate e in possesso dei requisiti di rappresentatività e di coerenza e concordanza con gli obiettivi e i criteri generali del progetto.



4.0 REFERENTI AMMINISTRATIVI

Coordinate

Per il DPA:

Dir. Generale Dott.ssa Luciana Saccone

Tel 06.67796413
Fax 06.67793659
Email I.saccone@governo.it

Per la Regione Sardegna:

Dott. Ilario Carta

Tel 070 6065317
Cell 3466297507
Fax 0706065249
Email ilcarta@regione.sardegna.it

5.0 ALTRE ORGANIZZAZIONI COINVOLTE (unità produttive)

Le unità produttive partecipanti al progetto, per poter essere valutate per l'inserimento nel programma di finanziamento, dovranno presentare le seguenti caratteristiche e condizioni:

1. essere in possesso dei requisiti generali elencati al punto successivo "Premesse tecnico-scientifiche"
2. condividere le finalità e le modalità operative del progetto
3. avere in atto attività di inserimento socio-lavorativo consolidate o in fase di sviluppo avanzato
4. presentare un proprio progetto esecutivo, coerente con il progetto RELI
5. essere accreditate alle attività di reinserimento dalla Regione di appartenenza
6. essere disposte a partecipare a gruppi di coordinamento allargati nazionali con finalità di benchmarking e scambio di esperienze e competenze oltre che di condivisione di attività produttive

Le unità produttive e le relative proposte di progetto verranno valutate dal gruppo tecnico di coordinamento nazionale presso il Dipartimento Politiche Antidroga in collaborazione con la Regione Sardegna ed il nucleo di valutazione interno.

Ad una prima valutazione sono state identificate le seguenti unità produttive alle quali potranno aggiungersi altre unità in base alle richieste, ai bisogni territoriali stimati sulla base dei dati della Relazione al Parlamento 2008, e alla disponibilità di budget, a giudizio del DPA (ente committente).



Ente/Organizzazione	Nominativo	Coordinate
Associazione Centro di Ascolto Madonna del Rosario	Don Angelo Pittau	Tel. 070.9314326 Cell. 3471415318 Fax 070.9329787 Email centrodascolto@tiscali.it Sito Web:
l'Aquilone – Centro Sardo di Solidarietà	Don Carlo Follesa	Tel. 070.487936 Cell. 3388102424 Fax 070.498498 Email aquilonecss@tiscali.it Sito Web:
Gruppo Valdinievole	Giovanni Moschini	Tel. 0572 93.00.73 Cell 335 67.555.25 Fax 0572 93.00.73 Email gruppo@gruppovaldinievole.it , Sito Web: www.gruppovaldinievole.it
Cooperativa Promozione Umana	Don Chino Pezzoli	Tel 02 5279679 Cell 3355346189 Fax 02 5276155 Email: donchino@promozioneumana.it Sito Web: www.fpsu.it
Centro Calabrese di Solidarietà	Don Mimmo Battaglia Andrea Barbuto	Tel 0961 769722 Cell 34860099360 Fax 0961 760308 Email csolidcz@abramo.it Sito Web: www.ccscatanzaro.it
Cooperativa Sociale Incontro	Giuseppe Iraci Sareri	Tel 0573 50431 Cell 347.9301751 Fax 0573 975388 Email info@cooperativaincontro.org Sito Web: www.cooperativaincontro.org
Associazione Progetto Arcobaleno	Don Paolo Fini	Tel 055 280052 Cell 335240065 Fax 055 289205 Email arcobaleno@progettoarcobaleno.it Sito Web: www.progettoarcobaleno.it
Comunità L'Angolo	Don Giancarlo Suffritti	Tel 059 364881 Cell 3356556868 Fax 059 271253 Email comunita.angolo@libero.it Sito Web: www.comunita-angolo.it
Associazione Mondo X - Sardegna	Padre Salvatore Morittu	Tel 070 663358 Cell 3406206620 Fax 070 674673 Email associazione@mondoxsardegna.it Sito Web: www.mondoxsardegna.it
Centro di Accoglienza la Rupe	Teresa Mazzocchi	Tel 051 841206 Cell 3488604003 Fax 051 6750400 Email: rupecentrale@centriaccoglienza.it Sito Web: www.centriaccoglienza.it
Associazione "La Casa sulla Roccia"	Giuseppina Pedicini	Tel 0825/72420 Fax 0825/71610 Email: reinserimento@alice.it Sito Web: www.lacasasullaroccia.it



Centro di Solidarietà di Reggio Emilia onlus	Giuseppe Dossetti	Tel 0522/325111 Fax 0522/286133 Email: accompagnamento@solidarieta.re.it Sito Web: www.solidarieta.re.it
Centro Don Lorenzo Milani	Franco De Pieri	Tel 041 5312636 Fax 041 5318111 Email: amministrazione@ceisdonmilani.com Sito Web: www.ceisdonmilani.com
Centro di Solidarietà di Genova Cooperativa Sociale onlus	Enrico Costa	Tel 010 254601 Fax 010 254602 Email: csgenova@csgenova.org Sito Web: www.csgenova.org
Centro di Solidarietà "Faro"	Emanuela De Domenico	Tel 090/362824 Fax 090/3710585 Email: centrofaro@tin.it Sito Web: www.farosol.it/centro_di_solidarieta_faro.htm
Centro Calabrese di Solidarietà Associazione di Volontariato	Domenico Battaglia	Tel 0961-769722 Fax 0961-760308 Email: info@csvcatanzaro.it Sito Web: www.ccscatanzaro.it
Centro Reggino di Solidarietà	Pietro Catalano	Tel 0965 598983 Fax 0965 598983 Email: info@cereso.it Sito Web: www.cereso.it
Associazione Parsec	Ingo Stockel	Tel 06. 4463421 Fax 06 44700229 Email: parsecassociazione@yahoo.it Sito Web: http://www.parsec-consortium.it
Associazione Il Pioppo	Rosa D'Aniello	Tel 0812128087 Fax 0812128087 Email: pioppoacts@cittasociale.it Sito Web: www.cittasociale.it/pioppo.htm
Coop. "Lotta contro l'emarginazione"	Riccardo De Facci	Tel 02/2400836 Fax 02/26226707 Email: segreteria@cooplotta.org Sito Web: www.cooplotta.org
Associazione Papa Giovanni XXIII	Matteo Iori	Tel 0522/512907 Fax 0522/922270 Email: direzione@libera-mente.org Sito Web: www.piccolaopera.org
Progetto Sud	Giacomo Panizza	Tel 0968/23297 Fax 0968/26910 Email: cps@c-progettosud.it Sito Web: www.c-progettosud.it
Coop Alice	Loredana Valsania	Tel 0173/440054 Fax 0173/440054 Email: direzione@coopalice.net Sito Web: www.coopalice.net



Comunità Saman	Achille Saletti	Tel 02. 29400930 Cell 3382390721 Fax 02. 29519900 Email: info@saman.it Sito Web: www.samanlavoro.it
Comunità L'Asilo	Don Dante Antonio Falcone	Tel 0984 394202 Cell 338.8416380 Fax 0984393877 Email: dante_bruno@tiscali.it Sito Web: www.associazioneregina pacis.org
Comunità Regina Pacis Onlus	Achille Saletti	Tel 02/89501032 Cell 3382390721 Fax 02/89501084 Email: samanpalmieri@saman.it Sito Web: www.saman.it
Exodus Frosinone	Luigi Maccaro	Tel 0776/311788 Fax 0776/26748 Email: cassino@exodus.it Sito Web: www.exodus.it
Exodus Val Sorda	Moure Sergio	Tel 030/9130276 Fax 030/987249 Email: lonato@exodus.it Sito Web: www.exodus.it
Cooperativa Villa Maraini	Massimo Peroni	Tel 06.9761.4916 Cell 3398162636 Fax 06.6579.5287 Email: pb@coopvillamaraini.it Sito Web: www.coopsocvm.org
Gruppo Reinserimento Dip. VR (Comunità La Genovesa, Comunità dei Giovani, CEIS, Comunità Exodus)	Patrizia Allegra	Tel 02.210151 Cell 3494051362 Fax 02.21015328 Email: costagrande.resp@exodus.it Sito Web: www.exodus.it
Associazione Primavera Onlus	Padre Giacomo Pittalis	Tel. 079. 999191 Fax 079. 999191 Email: ass.primaveraonlus@tiscali.it Sito Web: www.associazioneprimavera.org
Associazione Casa Emmaus	Don Giovanni Diaz	Tel. 0781 31441 Fax 0781 33639 Email: associazione.emmaus@tiscali.it Sito Web: www.casaemmaus.org
Associazione L'arcobaleno	Don Andrea Raffatellu	Tel. 0789 67050 Fax 0789645590 Email : accoglienza@comunitarcobaleno.it Sito Web: www.comunitarcobaleno.it
Cooperativa Sociale Ponte	Paolo Laudicina	Tel. 0781 809001 Fax 0781 809001 Email madaumannu@virgilio.it



Dianova Onlus
Comunità Terapeutica
di Ortacesus

Pierangelo Puppo

Tel. 070. 9819100
Fax 070.9804080
Email ortacesus@dianova.it

Centro di Accoglienza Don Giovanni Diaz
Don Vito Sguotti


Tel. 0781 64266
Fax 0781 673612
Email squot@tiscali.it
Sito Web WWW.cdassguotti.it

Altre organizzazioni potranno aggiungersi in corso di progetto, in relazione all'esistenza delle caratteristiche e delle condizioni necessarie per poter aderire e della disponibilità di budget

6.0 ORGANIGRAMMA GENERALE DEL PROGETTO RELI

Viene di seguito rappresentato l'organigramma generale del progetto RELI nei tre livelli previsti di direzione e coordinamento:

- *Primo livello* del Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si avvarrà, come organi di staff del Gruppo di Coordinamento tecnico-scientifico, presieduto dal Capo Dipartimento Politiche Antidroga, un nucleo di valutazione (per le attività di valutazione centralizzate) e di un'unità di project management. In questo livello sono previste anche le collaborazioni nazionali con ANCI, UPI e Regioni e P.A.
- *Secondo livello* di coordinamento operativo nazionale, affidato alla Regione Sardegna che si avvarrà del supporto di una segreteria organizzativa, dedicata anche alle attività "on site" del nucleo di valutazione (per le attività territoriali).
- *Terzo livello* di attività territoriali che si esprimerà attraverso (vedi avanti "Specifiche dell'Obiettivo generale") il GTR (gruppo di coordinamento territoriale per le attività di reinserimento socio-lavorativo), composto da le unità produttive (che eseguono le attività di reinserimento) e le aziende pubbliche e i rappresentanti delle imprese territoriali (che promuovono, agevolano e supportano con affidamento di commesse lavorative alle unità produttive o inserimento di persone nelle attività lavorative ordinarie).



6.1 Gruppo Consultivo Multidisciplinare

Il Gruppo Consultivo Multidisciplinare ha lo scopo di fornire alla Regione Sardegna ed al Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri pareri, indicazioni, orientamenti in via consultiva relativamente alla tematica del reinserimento socio-lavorativo. Questo Gruppo è composto da varie professionalità e discipline al fine di mantenere e assicurare un approccio multidisciplinare:
Ne sono parte:

Ente/Organizzazione	Nominativo	Coordinate
A.I.A.S.	Alberto Randazzo	Tel 070 379101 Cell 335 7714852 Fax 070 379101 Email info@aiascagliari.com Sito Web: www.aiascagliari.com
Ministero del Lavoro	Rappresentante	
Ministero della Giustizia	Rappresentante	
Ministero degli Interni	Rappresentante	

Altri professionalità potranno essere individuate in corso d'opera in base alle esigenze progettuali

7.0 PROBLEMA CHE SI VUOLE RISOLVERE

7.1 DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI E PROBLEMATICI CHE SI HA LA NECESSITA' DI AFFRONTARE

- a. Da molti anni il reinserimento sociale ed in particolare quello lavorativo delle persone tossicodipendenti risulta estremamente problematico sia per fattori dipendenti dall'individuo in trattamento (bassa presenza di competenze professionali, difficoltà relazionali, difficoltà nell'accettazione delle regole e degli orari, scarsa affidabilità relativamente alle mansioni ed ai compiti attribuiti, scarsa autonomia di gestione personale, ecc.) e fattori socio-ambientali (scarsa accettazione di queste persone nei normali ambienti di lavoro, stigmatizzazione, discriminazione, pregiudizi, timori relativi all'affidabilità delle persone in relazione alla sicurezza dei posti di lavoro, ecc.). Oltre a questo si è visto un'accentuazione delle difficoltà di reinserire queste persone anche in relazione alla crisi economica.
- b. Altri fattori problematici sono costituiti dal fatto che circa l'80% delle persone assistite sono in trattamento farmacologico protratto presso i Ser.T. i quali hanno una bassa presenza di programmi strutturati di reinserimento lavorativo, se non tramite il SIL che in qualche modo però risulta di difficile applicazione ed utilizzazione e non ad altissima performance. Il restante 20% circa dei soggetti in assistenza è residente presso le comunità terapeutiche in vari stadi di trattamento, le quali molto spesso non hanno dei programmi di reinserimento lavorativo ben strutturati.
- c. Un problema ulteriore è il fatto che quasi mai le attività di reinserimento lavorativo sono anche produttive sia in termini reddituali per la singola persona sia in termini di minimo profitto per il pagamento dei costi produttivi delle organizzazioni che si occupano del reinserimento.
- d. I modelli pertanto finora utilizzati, sono, per la maggior parte, a bassa efficacia e ad alto costo.
- e. Tutto questo comporta che le attività di reinserimento sociale ma soprattutto quello lavorativo siano scarsamente rappresentate nel panorama delle complesse e articolate attività di assistenza e riabilitazione dell'intero sistema delle tossicodipendenze.
- f. Infine, un altro problema di cui tenere conto è che le organizzazioni coinvolte (Ser.T. ma anche comunità terapeutiche) nella maggior parte dei casi non sono fortemente orientate al reinserimento mancando, talvolta, una cultura tecnico-professionale e quindi percorsi formativi ben orientati verso tali attività.

7.2 DIMENSIONAMENTO E RILEVANZA (frequenza, grado di gravità, misure epidemiologiche, ecc.)

Il problema è molto frequente ma non esistono ad oggi dati strutturati in grado di quantificarlo precisamente. Tuttavia non si è rilevata una scarsa presenza delle attività di reinserimento, così come dichiarato dalle stesse Regioni nella relazione al Parlamento 2008 (pag. 220), dove è risultato che il 71% ha attivato programmi specifici per realizzare interventi per l'occupazione e la formazione professionale rivolta agli ex consumatori di droga. Tuttavia la maggior parte degli interventi è orientata all'erogazione di sussidi (e quindi ad impronta assistenziale). Il 66,6% delle regioni ha accesso a progetti di reinserimento lavorativo che prevedono l'erogazione di sussidi e il 61,5% prevede interventi per l'occupazione e la formazione professionale (Fonte: Relazione al Parlamento 2008). Comunque, risulta difficile quantificare le attività di reinserimento differenziandole per Ser.T. e Comunità Terapeutiche.

Per quanto riguarda i Ser.T. è da segnalare che il 64% degli utenti ha dichiarato di avere un'occupazione stabile.

7.3 PRINCIPALI CAUSE IPOTIZZATE SU CUI SI POTREBBE AGIRE

- a. Alta onerosità finanziaria, organizzativa e professionale degli interventi di reinserimento basati sul modello assistenziale e del finanziamento diretto degli utenti.
- b. Scarso coinvolgimento delle Aziende pubbliche in queste attività di supporto alle organizzazioni che si occupano di reinserimento socio-lavorativo, sia per quanto riguarda la possibilità concreta e normativamente prevista (ma molto poco utilizzata) di affidare commesse lavorative alle cooperative sociali di tipo B che si occupano del reinserimento, sia per il ruolo che l'Amministrazione Provinciale ha nella regolamentazione e nel controllo delle disponibilità di posti di lavoro protetti, mediante monitoraggio delle aziende sottonumerarie ai sensi della Legge 68/99.
- c. Scarso e difficile contatto con le aziende private del territorio che richiedono manodopera più o meno specializzata e contemporanea scarsa programmazione di percorsi di formazione professionale orientata ai bisogni professionali del territorio.
- d. Scarso sviluppo di forme organizzative di reinserimento impostate sulla creazione di attività produttive in grado di autofinanziare sia i costi del personale (persone tossicodipendenti in riabilitazione) sia i costi produttivi della struttura ospitante queste persone.
- e. Scarso orientamento e scarse capacità ad un approccio più manageriale da parte dei Ser.T. e delle Comunità terapeutiche basato sulla creazione di realtà autosostenenti, inserite nel mercato, organizzate con modelli simile - imprenditoriali o cooperativistici in grado di assicurare anche una continuità temporale delle proprie attività.
- f. Basso grado di efficienza dei SIL per difficoltà oggettive.
- g. Scarso orientamento del sistema assistenziale al reinserimento socio-lavorativo, soprattutto negli approcci ambulatoriali farmacologici, sia per l'onerosità e la difficoltà di attivare e mantenere tali attività, sia per la complessità e le competenze professionali ed educative che dovrebbero possedere gli operatori per condurre al meglio tali attività.
- h. Oggettiva difficoltà di inserire una persona tossicodipendente nel normale circuito lavorativo, indipendentemente dalla buona volontà del soggetto per presenza di atteggiamenti discriminatori e stigmatizzanti la condizione dei tossicodipendenti.
- i. Scarsa presenza di programmi riabilitativi permanenti e strutturati all'interno delle comunità terapeutiche in grado di assicurare uno sviluppo di abilità lavorative e relazionali tali da poter assicurare l'inserimento e il mantenimento in normali ambienti lavorativi.
- j. Attualmente sono ancora non ben sviluppati gli esempi di comunità terapeutiche in grado di far acquisire contemporaneamente alla persona tossicodipendente abilità lavorative e la possibilità di poter ricevere una sorta di "retribuzione" da corrispondere alla fine del percorso riabilitativo.

8.0 OBIETTIVO GENERALE DELL'INTERVENTO E RISULTATI ATTESI

Il progetto si propone di definire, realizzare, sostenere e promuovere un modello di reinserimento socio-lavorativo integrato, pubblico-privato, basato in primis sul supporto e sulla creazione di aggregazioni ed organizzazioni (associazioni, cooperative sociali di tipo B, imprese, comunità, Ser.T., ecc.) che siano produttive, e cioè in grado di produrre beni e servizi tali da poter essere inserite nel mercato. Queste organizzazioni dovranno essere in grado di ospitare persone tossicodipendenti in riabilitazione, al fine di agevolare il loro reinserimento lavorativo e contemporaneamente di produrre un reddito per finanziare in tutto o in parte le organizzazioni stesse.

Per realizzare queste attività ci si pone l'obiettivo di coinvolgere le amministrazioni pubbliche territoriali al fine di

poter ottenere affidamenti di commesse lavorative agevolate.


In secondo luogo, si vuole incrementare la potenzialità di reinserimento lavorativo nelle aziende ordinarie tramite una maggiore attivazione e un maggior supporto dei servizi pubblici competenti (es. SIL) e la collaborazione dell'Amministrazione Provinciale e degli imprenditori.

8.1 SPECIFICHE

Per le varie realtà territoriali che si riusciranno a coinvolgere ed attivare, è prevista la creazione di un **gruppo di coordinamento territoriale per il reinserimento – GTR** – che presenterà al proprio interno una doppia componente:

- a. **unità produttive.** Vengono così definite tutte quelle organizzazioni del servizio pubblico o del privato sociale (Ser.T. dotati di unità organizzative finalizzate al reinserimento socio-lavorativo, SIL, comunità terapeutiche con specifici programmi e attività di reinserimento, cooperative sociali di tipo B con analoghe attività, ecc.), cioè quelle organizzazioni in grado materialmente e realisticamente di far intraprendere e mantenere percorsi di reinserimento socio-lavorativo a persone tossicodipendenti. Queste unità produttive, a seconda delle organizzazioni territoriali esistenti e già funzionanti, possono anche avere componenti miste pubblico-privato sociale che operano in sinergia e coordinate per il reinserimento delle persone tossicodipendenti all'interno dei Dipartimenti delle Dipendenze (ove esistenti e funzionanti)
- b. **unità di supporto e collaborazione** (ASL, Amministrazione Comunale, Amministrazione Provinciale, rappresentanze degli imprenditori locali), cioè quelle amministrazioni/organizzazioni in grado di creare condizioni favorevoli sia per l'assegnazione di commesse lavorative alle unità produttive, sia di individuare eventuali aziende sottonumerarie rispetto all'obbligo di collocamento di persone con invalidità civile (legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni), sia di offrire posti di lavoro. Queste unità, nella loro funzione pubblica, svolgono anche attività di controllo e vigilanza relativamente al corretto svolgimento delle attività produttive e dell'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici erogati.

Composizione del Gruppo di Coordinamento Territoriale per il Reinserimento - GTR.





Va chiarito che le **unità produttive** devono essere fortemente orientate al lavoro d'impresa sociale, con regolare retribuzione delle persone impiegate (prevedendo un affidamento gestito e regolamentato della retribuzione) e alla produzione di beni o servizi da poter collocare sul mercato, al fine di poter creare un reddito parziale o totale a copertura dei costi aziendali.

Il fine di questo progetto risiede nel fatto di bilanciare le due finalità previste: quelle educative mediante il lavoro e quelle di produzione mediante l'auto mantenimento delle organizzazioni coinvolte nel processo.

L'obiettivo del progetto, quindi, è quello di modellizzare tali sistemi e, partendo da esperienze virtuose già esistenti, promuovere e creare **gruppi di coordinamento territoriale per il reinserimento - GTR**, che da un lato promuovano e sostengano le unità produttive ma, contestualmente, mettano in relazione le aziende pubbliche e private del territorio con queste unità produttive al fine di creare una concreta e reale sinergia e collaborazione che passi, prima di tutto, attraverso l'affidamento di commesse lavorative e di inserimento concreto di persone tossicodipendenti all'interno delle aziende sottonumerarie rispetto all'obbligo di collocamento. In altre parole, si vuole creare un tavolo "fisico", concreto e non virtuale, dove gli operatori si possano ritrovare e programmare una serie di azioni a sostegno delle attività di reinserimento.

In altre parole, le unità produttive potrebbero essere facilmente ed efficacemente supportate sia dalle aziende pubbliche con la concessione delle manutenzioni non complesse, delle aree verdi, ecc., ma anche dalle aziende private con l'indicazione, da parte loro, di quali siano le esigenze territoriali di manodopera specializzata in base ai bisogni propri di quel territorio (ad esempio, idraulici piuttosto che falegnami, o elettrotecnici, o informatici, ecc.) che dovrebbero quindi far orientare i percorsi di formazione professionale delle unità produttive al fine di creare condizioni in grado, poi, di soddisfare una specifica domanda imprenditoriale e, quindi, aumentare, in ultima analisi, le probabilità di reinserimento lavorativo per le persone tossicodipendenti di quello specifico territorio.

Il GTR opera attraverso "accordi e programmi" concordati, sottoscritti e formalizzati in un documento con le organizzazioni partecipanti al gruppo (documento di programma del GTR).

Network nazionale

Altre attività lavorative delle unità produttive partecipanti al GTR potranno essere autonomamente eseguite e promosse dalle singole unità produttive in base alla loro specializzazione e alla specifica capacità imprenditoriale al fine di poter aumentare le potenzialità di reinserimento delle persone tossicodipendenti, anche per attività extra-territoriali.

Successivamente, i GTR andranno collegati in un network nazionale ottimizzandone le esperienze e consorziando, dove possibile, le aree omogenee di interesse e produzione al fine di aumentarne le potenzialità di mercato.

Partendo, quindi, da alcune esperienze positive già consolidate, il modello, attraverso azioni di benchmarking, potrebbe poi essere esportato su tutto il territorio nazionale coinvolgendo e mettendo in rete più realtà nazionali. Il progetto dovrebbe, infatti, estendersi su tutto il territorio nazionale creando un network integrato e consorziato di realtà organizzative omogenee per finalità, metodologia e scopi.

Integrazione pubblico-privato

Va specificato che le unità produttive che si intendono promuovere ed, in alcuni casi attivare ex novo, dovrebbero prevedere l'inserimento di persone tossicodipendenti provenienti sia dalle comunità terapeutiche sia dai Ser.T. con trattamento stabilizzato ed in assenza di assunzione di sostanze.

Questo modello organizzativo prevede l'integrazione di Comunità – Ser.T. e dovrebbe essere coordinato operativamente e gestito da un punto di vista organizzativo dalle organizzazioni del privato sociale con i Dipartimenti delle Dipendenze (ove esistenti) o con i Ser.T., chiaramente anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche secondo le modalità sopra riportate (vedi avanti "Note sulla flessibilità organizzativa").

9.0 PREMESSE TECNICO SCIENTIFICHE (IL “RAZIONALE”) DELL’INTERVENTO PROPOSTO

Il modello prevede la promozione dell’attivazione di unità produttive e di coordinamento territoriale, specifiche per il reinserimento socio-lavorativo, attraverso la valorizzazione di due differenti livelli di intervento.

- *Primo livello:* si basa sulla possibilità di utilizzare le capacità imprenditoriali delle comunità terapeutiche e delle cooperative sociali di tipo B, collegate anche alle possibili facilitazioni che sarebbe necessario incentivare anche tramite la promulgazione di precisi atti normativi o indicazioni alle amministrazioni comunali o regionali, provinciali, delle aziende sanitarie e regionali per poter ottenere commesse di lavori o servizi sostenibili ed utili ai fini riabilitativi.
- *Secondo livello:* oltre a questa componente del privato sociale si vuole anche incentivare un secondo livello di attività mediante la creazione ed il supporto di “unità di reinserimento” nelle strutture pubbliche (Dipartimenti delle Dipendenze, ove esistenti e funzionanti, o Ser.T.), chiaramente condizionate e sinergiche con le unità del privato sociale. Questo secondo gruppo di attività trova, di norma, la collaborazione anche del SIL (Servizio Integrazione Lavoro) e delle ASL.

La strategia è quella di creare organizzazioni ed infrastrutture permanenti orientate ed operanti in questo modo per il reinserimento socio-lavorativo e non piccoli e singoli interventi di sostegno finanziario alle persone attraverso un modello assistenziale non efficace e non in grado di generare reale autonomia di sopravvivenza e produzione del sistema nel medio e lungo termine.

Si ritiene che solo creando una struttura/organizzazione territoriale permanente di reinserimento si possa assicurare nel tempo la prosecuzione di tali attività anche indipendentemente dalla fluttuazione dei finanziamenti regionali o di enti terzi a sostegno di tali attività ed indipendenti dalle reali capacità di produrre reddito di tali organizzazioni.

Va ricordato che le attività di reinserimento socio-lavorativo si sono dimostrate efficaci nel momento in cui vi è una contemporanea attenzione anche al reinserimento familiare (dove possibile ed opportuno) e sociale. Quindi è necessario prevedere l’appaiamento di queste attività in modo da ottenere un effetto sinergico mutuamente supportivo.

Definizione di “Reinserimento socio-lavorativo”

La riabilitazione sociale è una attività specifica e parte di un programma terapeutico che si occupa dello sviluppo e/o ripristino di abilità sociali mai apprese o perdute di soggetti in difficoltà, derivanti da vari fattori: uso di sostanze, comportamenti anti-sociali, presenza di patologie psichiatriche e/o del comportamento, ecc., al fine di favorire il loro pieno reinserimento sociale. Le attività di riabilitazione sociale dovrebbero iniziare sin dal momento della prima presa incarico dell’utente e continuare durante tutto il trattamento ed anche dopo la “dimissione”.

Parte fondamentale ed integrante della riabilitazione sociale è il reinserimento lavorativo che costituisce la base per poter mettere la persona tossicodipendente nella condizione di poter assicurarsi un reddito vitale al fine di costruire la propria autonomia e prospettiva di vita realmente e socialmente integrata. Il reinserimento lavorativo passa attraverso necessariamente l’acquisizione e lo sviluppo anche di abilità relazionali, di competenze professionali, della capacità di mantenere nel tempo i propri programmi di vita e del necessario rafforzamento dell’autostima della persona tossicodipendente oltre alla capacità di recupero delle possibili frustrazioni derivanti da fallimenti o da scarsa soddisfazione del proprio lavoro.

Le attività di reinserimento socio-lavorativo, quindi, possono fortemente essere supportate e valorizzate attraverso una metodologia che utilizzi tutor individuali e/o di gruppo in grado di instaurare una relazione fiduciaria/educativa forte e ad alta reciprocità con le persone tossicodipendenti.

Tipologia delle attività lavorative atte al reinserimento proposte dalle unità produttive

Le attività lavorative indicate per la finalità del reinserimento socio-lavorativo sono le più varie. L’importante è che esse presentino tre macro caratteristiche:

1. Che siano svolte in un contesto organizzato, strutturato, ben programmato e dove le condizioni di lavoro (compresa la regolare retribuzione) siano assicurate secondo standard professionali e di sicurezza.
2. Oltre a questo, risulta fondamentale il fatto che questi ambienti di lavoro siano orientati ad accogliere persone tossicodipendenti sia per la necessaria sensibilità aggiuntiva che serve verso queste persone, sia per la particolare organizzazione che spesso è necessaria in relazione ad attività terapeutiche e di supporto psicologico (individuale e/o di gruppo) che necessariamente vengono attuate a completamento del percorso riabilitativo, contemporaneamente alle attività lavorative.
3. Che siano attività non imposte alla persona tossicodipendente, ma che tengano conto delle sue attitudini, competenze professionali pregresse a livello di sostenibilità individuale in base alla fase del percorso riabilitativo in cui si trova e alle sue caratteristiche psicologiche.

Garanzie per assicurare condizioni di lavoro idonee

E' necessario sottolineare che tutte le unità produttive partecipanti al progetto dovranno garantire condizioni di lavoro idonee sia da un punto di vista ambientale, di sicurezza, retributivo/sindacale e integrate con attività di supporto formativo in ambito professionale, educativo e psicologico.

Caratteristiche principali delle unità produttive del modello RELI

Le unità produttive devono essere intese come aree di lavoro "protette" e adattate alle problematiche ed esigenze specifiche delle persone tossicodipendenti in riabilitazione ma con regole e modalità organizzative non particolarmente difformi dal mondo lavorativo reale. In altre parole, è necessario che presso le unità produttive esista un minimo di flessibilità e tolleranza per non incorrere in problemi e condizioni di conflittualità ma nello stesso tempo abituare la persona tossicodipendente all'inserimento nel mondo del lavoro.

Le principali caratteristiche che sarà necessario considerare per la selezione delle unità produttive sono:

- Assetto istituzionale e accreditamenti (associazioni riconosciute, cooperativa sociale di tipo B, fondazioni, ecc.)
- Tipologie di organizzazione del lavoro
- Numero di soggetti inseribili nelle attività di reinserimento socio-lavorativo per anno
- Programma di supporto psicologico/educativo
- Programma di formazioni professionale
- Area di mercato di riferimento e potenzialità di collocamento dei servizi/beni
- Modalità di inquadramento contrattuale e assicurativo delle persone tossicodipendenti
- Produzione di beni e servizi (tipologia e potenzialità di mercato)
- Bilancio di produzione (rapporto costi dell'unità produttiva e reddito potenziale in base alle offerte prodotte)
- Stabilità e grado di collaborazione del contesto sociale/imprenditoriale e delle pubbliche amministrazioni in cui l'unità produttiva opera

10.0 TARGET (DESTINATARI)

PRINCIPALI (Tipologia, caratteristiche ecc.)

Il target, destinatario degli interventi, devono essere diversificati in relazione al grado di autonomia, potenzialità relazionale (sia in ambito lavorativo che sociale), competenze professionali e capacità di tenuta nel tempo del programma, in quanto sarà necessario prevedere percorsi diversificati di reinserimento. A scopo esemplificativo, si potranno prevedere quattro target diversificati a cui associare specifici percorsi di reinserimento, adattabili e personalizzabili in base alle caratteristiche dell'individuo. Applicando i criteri sopra riportati, possiamo distinguere 4 macro-tipologie:

1. **Tipo A:** persone tossicodipendenti con alto grado di autonomia e potenzialità per le quali è indicato e possibile un collocamento lavorativo tutorato in azienda ordinaria del territorio per arrivare, poi, ad un pieno

inserimento nei sistemi aziendali ordinari.

2. **Tipo B:** persone tossicodipendenti con un medio grado di autonomia ma ancora con un alto rischio di ricaduta e un certo grado di fragilità psico-comportamentale, per le quali è indicato l'inserimento temporaneo (e, quindi, programmato e a scadenza) in cooperative sociali di tipo B o organizzazioni comunque specificatamente dedicate all'accoglimento di queste persone. Il percorso potrebbe poi continuare, una volta maturate le condizioni individuali, in un passaggio al livello descritto al punto 1. Queste persone sono, di norma, assistite presso comunità terapeutiche ma alcuni di essi potrebbero essere in terapia farmacologia stabilizzata presso i Ser.T.
3. **Tipo C:** persone tossicodipendenti con basso grado di autonomia e potenzialità relazionali e professionali, residenti presso comunità terapeutiche ma spesso anche in terapia farmacologica presso i servizi pubblici. Per queste persone di norma è prevedibile l'attivazione di percorsi fortemente tutorati all'interno di organizzazioni protette e/o fortemente individualizzati e sempre, comunque, fortemente integrati con le terapie primarie della tossicodipendenza o delle comorbidità spesso presenti.
4. **Tipo D:** persone tossicodipendenti con bassissimo/assente grado di autonomia e potenzialità lavorativa e, quindi, difficilmente inseribili in percorsi di riabilitazione lavorativa. E' chiaro che per queste persone l'intervento primario è quello della terapia della dipendenza, la creazione di una base motivazionale al cambiamento, con brevi percorsi di formazione professionale che potrebbero fungere da stimolo ad intraprendere percorsi più complessi.

Le persone partecipanti a questi programmi potranno pervenire sia dai Ser.T. che dalle comunità terapeutiche ma, comunque, dovranno assicurare la presenza di determinate condizioni e criteri che permettono la fattibilità dell'intervento:

1. Persone tossicodipendenti inseriti in comunità terapeutiche in fase di reinserimento
2. Persone tossicodipendenti inserite nei Ser.T. in fase di trattamento stabilizzato e in assenza di assunzione di sostanze.

SECONDARI (Tipologia, caratteristiche, ecc.)

Il progetto, oltre all'azione a favore delle persone tossicodipendenti, prevede anche ulteriori target secondari per raggiungere l'obiettivo di diffondere, a livello nazionale, quanto più possibile questo modello di intervento. Pertanto, ulteriori target potranno essere:

1. Nuove comunità terapeutiche, cooperative sociali di tipo B, ecc. interessate ad attivare modelli di reinserimento integrato, come quello sopra riportato, mediante l'acquisizione del modello proposto.
2. Amministrazioni pubbliche ed organizzazioni private in grado di sostenere mediante affidamento di commesse lavorative le unità operative appartenenti al GTR.
3. Reti, coordinamenti e associazioni di secondo livello in grado di supportare e promuovere il progetto e la realizzazione, nonché la partecipazione dei propri associati, dei GTR.

11.0 TERRITORIO ED AMBIENTI DI INTERVENTO

AREE GEOGRAFICHE COINVOLTE

Il progetto prevede lo sviluppo delle attività nelle quattro aree del paese: Nord, Centro, Sud, Isole

Un criterio importante da rispettare e da applicare è la forte territorializzazione che dovrà avere l'intervento al fine di far entrare in contatto e creare una sinergia permanente e formalizzata in un **documento di programma del**

GTR le unità produttive e le aziende pubbliche e private potenziali sostenitrici delle attività di reinserimento.

I GTR di norma dovrebbero avere un'ampiezza ed una valenza provinciale o regionale, con la possibilità di apportare varianti in base alle differenti aree territoriali e caratteristiche socio-demografiche dell'ambiente in cui si opera.

Si sottolinea l'importanza strategica dell'aggancio con il territorio anche al fine di strutturare i percorsi formativi e professionali interni delle unità produttive a favore delle persone tossicodipendenti che dovrebbero essere orientati in base alle esigenze e alle richieste della realtà territoriale imprenditoriale, dove la persona tossicodipendente vive e lavora.

12.0 VALORE AGGIUNTO ATTESO DELL'INTERVENTO PROPOSTO

Il valore aggiunto atteso del progetto può essere sintetizzato nelle seguenti condizioni:

1. Il progetto permetterà di realizzare organizzazioni strutturali permanenti orientate al reinserimento socio-lavorativo, uscendo così dalla logica degli interventi spot o a finanziamento a progetto a termine.
2. Vi è una maggiore efficacia attesa stante il coinvolgimento delle amministrazioni locali (comunali e provinciali).
3. Il progetto dovrebbe permettere un maggior coordinamento nazionale con l'adozione di standard su tutto il territorio del paese, valorizzando le risorse locali e creando così una maggior possibilità di integrazione delle persone tossicodipendenti nell'ambiente di residenza.
4. Attraverso questo progetto sarà possibile incrementare il numero di persone tossicodipendenti inserite nell'ambito lavorativo stante anche l'obiettivo specifico vincolante per l'espletamento delle attività di progetto e la relativa possibilità di essere finanziati.
5. Il progetto dovrebbe contribuire anche a ridurre il ricorso ad attività criminali ed illegali oltre che la prostituzione nelle persone tossicodipendenti, che costituiscono un reale pericolo in caso di mancata occupazione lavorativa per le persone tossicodipendenti. Attraverso il loro inserimento in unità produttive, quindi, verrà fornita loro una valida alternativa alle attività illecite.
6. Un ulteriore punto di plusvalore saranno lo studio e le relative proposte di modifica delle leggi in materia di reinserimento che potranno essere formulate.

13.0 NOTE SULLA FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA DEL GTR E CRITERI DI LEADERSHIP

In considerazione del fatto che esistono varie realtà territoriali con organizzazioni e amministrazioni pubbliche che presentano differenti caratteristiche sia di operatività che di disponibilità ad affrontare la problematica in oggetto, in grado, comunque, di condizionare l'espressione di un'organizzazione efficace ed efficiente per la realizzazione e la conduzione del progetto, è necessario essere consapevoli che esistono queste differenze soprattutto in relazione a:

- a. capacità concrete di fare rete e coordinamento,
- b. potenzialità di gestire finanziamenti di progetto,
- c. atteggiamenti diversificati nei confronti dell'attivazione di supporto di interventi concreti nell'ambito delle tossicodipendenze,
- d. disponibilità delle amministrazioni pubbliche di assegnare commesse lavorative,
- e. presenza di organizzazioni già consolidate in percorsi e programmi di reinserimento,
- f. competenze e abilità professionali,
- g. altri fattori



L'esistenza di diversi mix di queste condizioni può connotare la necessità di adattare il modello proposto al territorio dove avverrà l'intervento, senza avere la pretesa di dover imporre un modello organizzativo unico e fortemente standardizzato, ma adottando, invece, una logica ed una strategia di valorizzazione delle relazioni virtuose e dei coordinamenti già esistenti che hanno dimostrato di essere efficaci.

Il progetto RELI porta con sé, quindi, una logica di flessibilità organizzativa ed adattabilità del modello proposto in virtù del fatto che si è consapevoli che le leadership, gli incarichi di coordinamento e i diversi livelli di responsabilità possono variare da territorio a territorio in base ad una serie di equilibri, competenze reali e capacità di eseguire in concreto i mandati istituzionali delle varie amministrazioni pubbliche.

NOTA IMPORTANTE


Pertanto, il criterio principale che verrà utilizzato dal DPA per l'assegnazione del ruolo di coordinamento del sotto-progetto locale sarà la reale capacità di creare un gruppo di coordinamento, di esprimere una leadership naturale e riconosciuta dai membri del gruppo e di saper mantenere coeso tale gruppo, rispettando gli obiettivi e i principi del progetto RELI, indipendentemente dall'appartenenza ad un'amministrazione pubblica od organizzazione privata.

N. 14 SOTTO OBIETTIVI SPECIFICI

Vengono di seguito elencati i sotto obiettivi specifici, cioè i risultati attesi del progetto RELI.

1. Modellizzazione dell'intervento e delle caratteristiche generali del gruppo di coordinamento territoriale per il reinserimento (GTR), delle unità produttive e delle aziende pubbliche e private partecipanti a tale coordinamento
2. Studio e proposta delle possibili integrazioni e modifiche di legge per il supporto di tali attività di reinserimento
3. Creazione di un gruppo di GTR operanti su tutto il territorio nazionale con identificazione precisa delle unità produttive di riferimento per ogni singolo GTR
4. Inserimento nelle unità produttive degli utenti destinatari dell'intervento di reinserimento e mantenimento del percorso
5. Incentivazione del passaggio nel mondo delle imprese ordinarie con autonomizzazione completa della persona tossicodipendente
6. Creazione di un portale web di e-commerce che permetta di far conoscere a livello regionale e nazionale la produzione operata dalle organizzazioni (promozione attiva)

In seguito, questi sotto obiettivi vengono ulteriormente definiti nella componente operativa e chiariti, elencando una serie di specifiche e ulteriori informazioni necessarie per la loro realizzazione, utilizzando il framework logico sotto riportato.



15.0 SOTTO OBIETTIVI SPECIFICI

15.1 SOTTO OBIETTIVI, MACRO-ATTIVITA' E INDICATORI

N°	SOTTO OBIETTIVI SPECIFICI	MACROATTIVITÀ	INDICATORI	BLR
1	Modellizzazione dell'intervento e delle caratteristiche generali del gruppo di coordinamento territoriale per il reinserimento (GTR), delle unità produttive e delle aziende pubbliche e private partecipanti a tale coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> Creazione gruppo tecnico di indirizzo e coordinamento permanente del progetto nazionale (gruppo ristretto) Stesura di un modello generale di intervento territoriale, adattabile alle singole realtà locali Studio e produzione delle modalità di coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche (ASL, amministrazioni comunali, amministrazioni provinciali) al fine di ottenere commesse lavorative 	<ul style="list-style-type: none"> N. organizzazioni partecipanti Percentuale di condivisione del modello N. protocolli individuati/singola amministrazione (ASL, Comuni e Province) 	Da completare dopo il computo delle unità produttive reclutate
2	Studio e proposta delle possibili integrazioni e modifiche di legge per il supporto di tali attività di reinserimento	<ul style="list-style-type: none"> Creazione di un gruppo di esperti in materia legislativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni Studio della normativa esistente e individuazione dei punti critici e di miglioramento ed integrazione 	<ul style="list-style-type: none"> N. proposte realizzabili N. modifiche realizzate 	
3	Creazione di un gruppo di GTR operanti su tutto il territorio nazionale con identificazione precisa delle unità produttive di riferimento per ogni singolo GTR	<ul style="list-style-type: none"> Selezione delle unità produttive Verifica delle caratteristiche e dei requisiti Studio del contesto sociale ed 	<ul style="list-style-type: none"> N. di Regioni aderenti, territori o aree coperte N. di unità produttive aderenti N. di GTR creati/territorio (Nord-Centro-Sud-Isole) 	

	<p>amministrativo pubblico di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stipula di accordi di collaborazione • Finanziamento, supporto e messa in attività delle unità produttive (già esistenti) per lo svolgimento delle attività e l'adattamento al nuovo modello e attivazione nuove unità produttive 	<ul style="list-style-type: none"> • N. totale di unità produttive finanziate • N. di nuove unità produttive/N. totale unità produttive • Grado di reddito o di deficit prodotto dalle singole unità produttive (performance)
<p>4 Inserimento nelle unità produttive degli utenti destinatari dell'intervento di reinserimento e mantenimento del percorso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Strutturazione di un processo di valutazione comune (di massima) delle persone da inserire nei percorsi di reinserimento socio-lavorativo • Preparazione dell'inserimento con strutturazione di un piano individuale in base alle caratteristiche della persona • Strutturazione anche di un piano di formazione professionale • Attuazione dei programmi differenziati in base alle caratteristiche della persona, mediante tutor • Monitoraggio e valutazione della compliance e dell'outcome 	<ul style="list-style-type: none"> • N. utenti inseriti nei 4 diversi tipi di percorso di reinserimento (vedi TARGET) • Tempo totale in gg. di permanenza nel reinserimento • Tempo medio in gg. per utente di presenza • Tempo medio di assenza in gg. dalle attività di reinserimento per utente • N. abbandoni/totale inserimenti • Tempo medio di abbandono in gg. dall'inizio del reinserimento

5	Incentivazione del passaggio nel mondo delle imprese ordinarie con autonomizzazione completa della persona tossicodipendente	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione delle offerte/richieste delle imprese del territorio e delle possibilità di inserimento • Inserimento con tutor • Monitoraggio e sostegno della persona e supervisione dell'azienda 	<ul style="list-style-type: none"> • N. soggetti inseriti nelle imprese ordinarie • Tempo totale in gg. di permanenza nel lavoro • Tempo medio in gg. per utente di presenza • Tempo medio di assenza in gg. per utente • N. abbandoni/totale inserimenti • Tempo medio di abbandono in gg. dall'inizio del lavoro
6	Creazione di un portale web di e-commerce che permetta di far conoscere a livello regionale e nazionale la produzione operata dalle organizzazioni (promozione attiva)	<ul style="list-style-type: none"> • Creazione di un database complessivo dei prodotti e dei servizi offerti dagli enti partecipanti • 	

15.2 INDICAZIONI METODOLOGICHE GENERALI

N°	SOTTO OBIETTIVI SPECIFICI	MACROATTIVITÀ	INDICAZIONI METODOLOGICHE GENERALI
1	Modellizzazione dell'intervento e delle caratteristiche generali del gruppo di coordinamento territoriale per il reinserimento (GTR), delle unità produttive e delle aziende pubbliche e private partecipanti a tale coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> Creazione gruppo tecnico di indirizzo e coordinamento permanente del progetto nazionale (gruppo ristretto) Stesura di un modello generale di intervento territoriale, adattabile alle singole realtà locali Studio e produzione delle modalità di coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche (ASL, amministrazioni comunali, amministrazioni provinciali) al fine di ottenere commesse lavorative 	<ul style="list-style-type: none"> A cura del DPA, in collaborazione con la Regione Sardegna (capofila), verranno individuate le componenti essenziali del gruppo tecnico di questo gruppo che avrà il compito di fornire le linee di indirizzo generali, di supervisionare e monitorare le attività delle unità territoriali, di promuovere e attivare le collaborazioni istituzionali, nonché, anche con il supporto di uno staff amministrativo e di project management, di verificare l'efficacia delle attività di progetto e il raggiungimento degli obiettivi Si opererà con delle tecniche di consensus conference al fine di definire un modello flessibile generale di intervento e di organizzazione territoriale auspicabile. Al gruppo di lavoro potranno partecipare elementi diversificati e selezionati dal gruppo tecnico di coordinamento nazionale, nonché partecipanti al progetto. Attraverso un gruppo di lavoro interistituzionale con la presenza di rappresentanti ANCI, UPI e delle Regioni e PA, oltre ad esperti nell'area del reinserimento lavorativo, ed in particolare in relazione n. 68/99 ma anche esperti nell'affidamento di commesse ed appalti pubblici delle amministrazioni locali, si metterà a punto un prototipo da proporre ed utilizzare in tutti i vari GTR che verranno attivati sul territorio nazionale.
2	Studio e proposta delle possibili integrazioni e modifiche di legge per il supporto di tali attività di reinserimento	<ul style="list-style-type: none"> Creazione di un gruppo di esperti i materia legislativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni Studio della normativa esistente e individuazione dei punti critici e di miglioramento ed integrazione 	<ul style="list-style-type: none"> Lo stesso gruppo potrà contemporaneamente identificare soluzioni e proposte di legge o regolamentazioni agevolanti le attività di reinserimento ed in particolare l'affidamento di incarichi e lavori alle unità produttive di cui sopra.

-
- | | | |
|---|---|---|
| <p>3 Creazione di un gruppo di GTR operanti su tutto il territorio nazionale con identificazione precisa delle unità produttive di riferimento per ogni singolo GTR</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Selezione delle unità produttive • Verifica delle caratteristiche e dei requisiti • Studio del contesto sociale ed amministrativo pubblico di riferimento • Stipula di accordi di collaborazione • Finanziamento, supporto e messa in attività delle unità produttive (già esistenti) per lo svolgimento delle attività e l'adattamento al nuovo modello e attivazione nuove unità produttive | <ul style="list-style-type: none"> • A cura del DPA, verrà selezionato un primo gruppo di unità produttive e di aree territoriali su cui sviluppare una prima rete di unità produttive e GTR da cui partire, successivamente, per sviluppare ed allargare il network. • Le unità produttive verranno finanziate attraverso la presentazione di un progetto operativo da parte di ogni singola unità che dovrà essere predisposto e presentato dal gruppo di coordinamento nazionale per la valutazione e l'approvazione. • Il finanziamento globale verrà gestito dalla Regione Sardegna che provvederà anche alla stipula delle convenzioni e al trasferimento di eventuali finanziamenti presso le unità produttive identificate, esercitando così anche un coordinamento tecnico-amministrativo nazionale, sulla base degli indirizzi generali del DPA. • I finanziamenti saranno finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività delle unità produttive, escludendo quindi spese dirette a favore delle amministrazioni comunale e provinciali e di ASL (escluse quelle relative all'inserimento delle persone tossicodipendenti provenienti o afferenti ai Ser.T.). • Si deve escludere in qualsiasi modo il finanziamento diretto o indiretto delle persone tossicodipendenti, le quali restano le uniche fruitrici terminali dei finanziamenti, ma sempre e solo attraverso programmi ed attività di reinserimento socio-lavorativo svolte all'interno delle unità produttive e fortemente tutorate. |
|---|---|---|
-
- | | | |
|---|--|--|
| <p>4 Inserimento nelle unità produttive degli utenti destinatari dell'intervento di reinserimento e mantenimento del percorso</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Strutturazione di un processo di valutazione comune (di massima) delle persone da inserire nei percorsi di reinserimento socio-lavorativo • Preparazione dell'inserimento con strutturazione di un piano individuale in base alle caratteristiche della persona • Strutturazione anche di un piano di formazione professionale | <ul style="list-style-type: none"> • L'inserimento degli utenti nelle unità produttive potrà avvenire mediante l'acquisizione e l'applicazione di criteri standard che definiscano le caratteristiche e i requisiti minimi necessari per poter compiere tale inserimento. A questo proposito le unità produttive nel progetto operativo che presenteranno dovranno esplicitare quali sono i criteri che verranno utilizzati per l'inserimento delle persone o la cessazione del percorso riabilitativo, al fine di poter assicurare anche una trasparenza dei processi riabilitativi utilizzati. • Tutto questo tenendo conto di una certa flessibilità che è necessario mantenere nel rispetto delle diverse modalità operative e culture |
|---|--|--|
-

- Attuazione dei programmi differenziati in base alle caratteristiche della persona, mediante tutor
- Monitoraggio e valutazione della compliance e dell'outcome

professionali delle singole unità produttive, delle realtà territoriali, e delle opportunità esistenti derivanti dalle singole sensibilità espresse dalle amministrazioni locali sul tema.

- Le unità produttive dovranno prevedere e incentivare anche percorsi di formazione professionale entro cui inserire le persone interessate dall'intervento. Tale formazione potrà essere antecedente e/o contemporanea all'inserimento nei percorsi lavorativi, ma sempre finalizzata alla creazione di competenze professionali reali e, contemporaneamente, di competenze relazionali.
- Differenziazione dei programmi (vedi nota successiva)
- Per le persone in reinserimento, sarà necessario prevedere forme di "tutoraggio" e supervisione costante durante lo svolgimento delle attività. Nei programmi che prevedono l'inserimento in azienda ordinarie esterne, il tutor assume un ruolo fondamentale anche nella mediazione e negoziazione con la stessa azienda sia per la ricerca preliminare dell'azienda dove inserire la persona, sia nella prima fase di inserimento/adattamento e mantenimento successivo. La presenza "percepita" e periodica presso l'azienda del tutor rassicura l'azienda stessa, che in caso di problemi potrà contare sul tutor, e nel contempo lo stesso tossicodipendente, che avrà una persona di riferimento cui rivolgersi in caso di difficoltà. Il tutor dovrà avere un ruolo attivo, e non aspettare gli eventi, bensì tentare di precorrerli adottando un intervento programmato e costante che preveda il contatto frequente sia con la persona che con l'azienda.
- Il monitoraggio della persona in reinserimento e la conseguente valutazione di esito è parte irrinunciabile dell'intervento. La valutazione adotta criteri standard e moduli di raccolta dati comuni a tutti i partecipanti del progetto (vedi Allegato 5). Per migliorare la raccolta dei dati ed assicurare l'omogeneità delle procedure in tutte le unità produttive partecipanti, sarà previsto uno specifico momento di formazione comune.

NOTA

Tipologia di persone in inserimento e possibile differenziazione degli interventi

Persone tossicodipendenti	Possibili interventi
1. Tipo A: persone tossicodipendenti con alto grado di autonomia e potenzialità per le quali è indicato e possibile un collocamento lavorativo tutorato in azienda del territorio per arrivare, poi, ad un pieno inserimento nei sistemi aziendali ordinari.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inserimento tutorato in aziende ordinarie ▪ Supporto psicologico ▪ Possibili trattamento farmacologico (se necessario)
2. Tipo B: persone tossicodipendenti con un medio grado di autonomia ma ancora con un alto rischio di ricaduta e un certo grado di fragilità psico-comportamentale, per le quali è indicato l'inserimento temporaneo (e, quindi, programmato e a scadenza) in cooperative sociali di tipo B o organizzazioni comunque specificatamente dedicate all'accoglimento di queste persone. Il percorso potrebbe poi continuare, una volta maturate le condizioni individuali, in un passaggio al livello descritto al punto 1. Queste persone sono, di norma, assistite presso comunità terapeutiche ma alcuni di essi potrebbero essere in terapia farmacologia stabilizzata presso i Ser.T.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inserimento tutorato in cooperative sociali di tipo B ▪ Supporto psicologico ▪ Possibile trattamento farmacologico (se necessario)
3. Tipo C: persone tossicodipendenti con basso grado di autonomia e potenzialità relazionali e professionali, residenti presso comunità terapeutiche ma spesso anche in terapia farmacologica presso i servizi pubblici. Per queste persone di norma è prevedibile l'attivazione di percorsi fortemente tutorati all'interno di organizzazioni protette e/o fortemente individualizzati e sempre, comunque, fortemente integrati con le terapie primarie della tossicodipendenza o delle comorbidità spesso presenti.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inserimento in programmi residenziali di reinserimento ▪ Supporto psicologico
4. Tipo D: persone tossicodipendenti con bassissimo/assente grado di autonomia e potenzialità lavorativa e, quindi, difficilmente inseribili in percorsi di riabilitazione lavorativa. E' chiaro che per queste persone l'intervento primario è quello della terapia della dipendenza, la creazione di una base motivazionale al cambiamento, con brevi percorsi di formazione professionale che potrebbero fungere da stimolo ad intraprendere percorsi più complessi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Supporto psicologico ed educativo ▪ Possibile trattamento farmacologico (se necessario) o trattamento residenziale in base alle caratteristiche della persona ▪ Supporto sociale

15.3 SOTTO OBIETTIVI E PRODOTTI TANGIBILI ATTESI

N°	SOTTO OBIETTIVI SPECIFICI	MACROATTIVITÀ	PRODOTTI TANGIBILI ATTESI
1	Modellizzazione dell'intervento e delle caratteristiche generali del gruppo di coordinamento territoriale per il reinserimento (GTR), delle unità produttive e delle aziende pubbliche e private partecipanti a tale coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> Creazione gruppo tecnico di indirizzo e coordinamento permanente del progetto nazionale (gruppo ristretto) Stesura di un modello generale di intervento territoriale, adattabile alle singole realtà locali Studio e produzione delle modalità di coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche (ASL, amministrazioni comunali, amministrazioni provinciali) al fine di ottenere commesse lavorative 	<ul style="list-style-type: none"> Gruppo tecnico di indirizzo e coordinamento permanente presso la Regione Sardegna in coordinamento attivo con il DPA – Presidenza del Consiglio dei Ministri Modello organizzativo flessibile secondo standard manageriali, trasferibile e completo di percorsi di formazione Prototipo di documento di programma del GTR Protocollo di collaborazione standard da utilizzare come modello nei GTR
2	Studio e proposta delle possibili integrazioni e modifiche di legge per il supporto di tali attività di reinserimento	<ul style="list-style-type: none"> Creazione di un gruppo di esperti in materia legislativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni Studio della normativa esistente e individuazione dei punti critici e di miglioramento ed integrazione 	<ul style="list-style-type: none"> Proposta di modifiche/integrazioni di legge Modifiche e integrazioni apportate
3	Creazione di un gruppo di GTR operanti su tutto il territorio nazionale con identificazione precisa delle unità produttive di riferimento per ogni singolo GTR	<ul style="list-style-type: none"> Selezione delle unità produttive Verifica delle caratteristiche e dei requisiti Studio del contesto sociale ed amministrativo pubblico di riferimento Stipula di accordi di collaborazione 	<ul style="list-style-type: none"> Creazione di un gruppo nazionale di unità produttive e amministrazioni pubbliche Unità produttive attivate

	<ul style="list-style-type: none"> Finanziamento, supporto e messa in attività delle unità produttive (già esistenti) per lo svolgimento delle attività e l'adattamento al nuovo modello e attivazione nuove unità produttive 	
4	<p>Inserimento nelle unità produttive degli utenti destinatari dell'intervento di reinserimento e mantenimento del percorso</p> <ul style="list-style-type: none"> Strutturazione di un processo di valutazione comune (di massima) delle persone da inserire nei percorsi di reinserimento socio-lavorativo Preparazione dell'inserimento con strutturazione di un piano individuale in base alle caratteristiche della persona Strutturazione anche di un piano di formazione professionale Attuazione dei programmi differenziati in base alle caratteristiche della persona, mediante tutor Monitoraggio e valutazione della compliance e dell'outcome 	<ul style="list-style-type: none"> Utenti inseriti nei percorsi di reinserimento delle unità produttive
5	<p>Incentivazione del passaggio nel mondo delle imprese ordinarie con autonomizzazione completa della persona tossicodipendente</p> <ul style="list-style-type: none"> Valutazione delle offerte/richieste delle imprese del territorio e delle possibilità di inserimento Inserimento con tutor Monitoraggio e sostegno della persona e supervisione dell'azienda 	<ul style="list-style-type: none"> Utenti inseriti nel mondo del lavoro

15.4 WTA WORK TASK ASSIGNMENT – ASSEGNAZIONE DEI COMPITI PRINCIPALI

Soggetto	Compiti principali	Referenza sovra-ordinata	Risorse previste (indicative)
DPA	<ul style="list-style-type: none"> Ente committente Indirizzo e coordinamento generale Controllo e verifica del progetto generale sia per la rendicontazione di risultato che della rendicontazione finanziaria (raccolta, pre-processata e trasmessa dalla Regione Sardegna) 	Sottosegretario	<i>Umane: 3 persone</i>
Regione Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale - Direzione Generale delle Politiche Sociali	<ul style="list-style-type: none"> Ente affidatario Componente del Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico nazionale Acquisizione e amministrazione del finanziamento Stipula delle convenzioni con le unità produttive Controllo e verifica dell'andamento dei singoli sotto-progetti sia per la rendicontazione di risultato che della rendicontazione finanziaria 	DPA	<i>Umane: 5 persone (di cui 3 a contratto)</i> <i>Finanziarie:</i> - per coordinamento: € 500.000 - per unità produttive: € 8.000.000 - quota regionale indicativa (inclusa): € 264.652
Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico nazionale	<ul style="list-style-type: none"> Elabora linee di indirizzo e coordinamento generale Valuta e seleziona le unità produttive da inserire nel progetto Indirizza le attività di valutazione ex-ante, in progress ed ex-post Fornisce supporto tecnico al DPA e alla Regione Sardegna 	DPA Regione Sardegna	<i>Umane: circa 10 persone</i>

**Unità produttive – Comunità,
cooperative sociali di tipo B**

- Predispone la proposta di progetto esecutivo
- Esegue gli interventi di reinserimento socio-lavorativo
- Fornisce dati sulla valutazione dell'intervento in progress e finale
- Rendiconta le spese
- Fornisce indicazioni per le modifiche e le integrazioni normative
- Integra e programma le proprie attività di reinserimento socio-lavorativo con il Ser.T./Dipartimento delle Dipendenze
- Partecipa e si coordina con il GTR

Regione Sardegna
Gruppo di coordinamento tecnico-
scientifico nazionale

*Finanziarie: € 4.100.000
(riparto indicativo)*

**Unità produttive - Ser.T.,
Dipartimenti delle Dipendenze**

- Predispone la proposta di progetto esecutivo
- Esegue gli interventi di reinserimento socio-lavorativo
- Fornisce dati sulla valutazione dell'intervento in progress e finale
- Rendiconta le spese
- Fornisce indicazioni per le modifiche e le integrazioni normative
- Integra e programma le proprie attività di reinserimento socio-lavorativo con le comunità e le cooperative sociali di tipo B
- Partecipa e si coordina con il GTR

Regione Sardegna
Gruppo di coordinamento tecnico-
scientifico nazionale


*Finanziarie: € 4.100.000
(riparto indicativo)*

Gruppo di coordinamento territoriale per il reinserimento socio-lavorativo (GTR): - unità produttive con funzioni di coordinamento di progetto - amministrazione comunale - amministrazione provinciale - ASL	<ul style="list-style-type: none"> • Elabora il documento di programma del GTR territoriale • Promuove e agevola la stipula di accordi formali per la collaborazione tra unità produttive e amministrazioni pubbliche • Svolge attività di coordinamento territoriale 	Regione Sardegna Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico nazionale	<i>Umane: circa 8 persone</i>
Nucleo di valutazione (organo di staff)	<ul style="list-style-type: none"> • Coadiuvare il DPA e la Regione Sardegna nelle varie attività di valutazione • Eseguire la valutazione ex-ante dei sotto-progetti presentati dalle unità produttive • Eseguire la valutazione in progress e "on site" delle attività e delle rendicontazioni finanziarie delle unità produttive • Eseguire la valutazione ex-post delle attività e delle rendicontazioni finanziarie dei sotto-progetti 	DPA Regione Sardegna	<i>Umane: 3 persone</i>
Unità di project management e segreteria di progetto (organo di staff)	<ul style="list-style-type: none"> • Gestisce e controlla il regolare sviluppo del progetto • Supporta le unità produttive nell'attività di valutazione • Prepara sintesi e rapporti per il DPA e la Regione Sardegna • Gestisce gli aspetti segretariali e di supporto operativo alla Direzione 	DPA Regione Sardegna	<i>Umane: 3 persone</i>
ANCI - UPI	<ul style="list-style-type: none"> • Supportano e creano condizioni agevolanti lo sviluppo del progetto, l'attivazione dei GTR e degli accordi formali tra unità produttive e amministrazioni pubbliche interessate 		

NOTA: COMPOSIZIONE DEL GTR E PRINCIPALI COMPITI DEI VARI PARTECIPANTI

Componenti GTR	Organizzazioni/Enti	Compiti
Unità produttive	Comunità terapeutiche, cooperative sociali di tipo B, Ser.T., SIL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinare il GTR e le attività di reinserimento socio-lavorativo sul territorio di competenza 2. Eseguire le attività concrete di reinserimento socio-lavorativo sul territorio di competenza
Amministrazioni pubbliche	Comuni, Provincie, Aziende sanitarie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mettere a disposizione dei posti di lavoro in relazione alla legge 68/99 2. Attuare il DLgs n. 163/2006 e successivi aggiornamenti per agevolare i contratti ad affidamento diretto, nel rispetto della normativa sui contratti ed appalti, alle unità produttive di attività lavorative in relazione ai bisogni aziendali (es. manutenzione del verde, pulizie, gestione delle mense, manutenzioni ordinarie, logistica, ecc.)
Rappresentanti delle aziende private	Imprenditori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fornire l'elenco delle figure professionali di cui vi è necessità sul territorio di riferimento e delle disponibilità aziendali 2. Assunzione di eventuale personale confacente alle esigenze lavorative aziendali

WBS: Macro-attività, soggetti, relativi compiti e risorse impiegate



16.0 SCHEDULING

16.1 ARTICOLAZIONE IN FASI TEMPORALI E ATTIVITA'

INIZIO PREVISTO: gennaio 2010

durata totale prevista : 3 anni

durata finanziata: 2 anni

Progetto con previsione di sviluppo triennale con un primo finanziamento biennale erogato in due tranches sulla base di quanto previsto nell'Accordo. La terza annualità potrà essere finanziata dopo verifica dei primi due anni di attività e sulla base dell'esistenza di disponibilità di idonei finanziamenti da verificare in sede di bilancio di previsione

Fasi	Macro attività previste	Durata
1 Fase organizzativa e modellizzazione	<ul style="list-style-type: none">Creazione gruppo tecnico di indirizzo e coordinamento permanente del progetto nazionale (gruppo ristretto)Stesura di un modello generale di intervento territoriale, adattabile alle singole realtà localiStudio e produzione delle modalità di coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche (ASL, amministrazioni comunali, amministrazioni provinciali) al fine di ottenere commesse lavorativeCreazione di un gruppo di esperti in materia legislativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioniStudio della normativa esistente e individuazione dei punti critici e di miglioramento ed integrazione	3 mesi
2 Selezione, finanziamento ed implementazione dei GTR e delle unità produttive	<ul style="list-style-type: none">Selezione delle unità produttiveVerifica delle caratteristiche e dei requisitiStudio del contesto sociale ed amministrativo pubblico di riferimentoStipula di accordi di collaborazioneFinanziamento, supporto e messa in attività delle unità produttive (già esistenti) per lo svolgimento delle attività e l'adattamento al nuovo modello e attivazione nuove unità produttive	2 mesi
3 Fase esecutiva A	<ul style="list-style-type: none">Strutturazione di un processo di valutazione comune (di massima) delle persone da inserire nei percorsi di reinserimento socio-lavorativoPreparazione dell'inserimento con strutturazione di un piano individuale in base alle caratteristiche della personaStrutturazione anche di un piano di formazione professionaleAttuazione del programma mediante tutor Monitoraggio e valutazione della compliance e dell'outcome	6 mesi (prima annualità) Continua nella seconda e terza annualità



4			
Fase esecutiva B	<ul style="list-style-type: none">• Valutazione delle offerte/richieste delle imprese del territorio e delle possibilità di inserimento• Inserimento con tutor• Monitoraggio e sostegno della persona e supervisione dell'azienda	1 mese (prima annualità)	Continua nella seconda e terza annualità

5			
Fase di esportazione del modello	<ul style="list-style-type: none">• Creazione di percorsi formativi per l'imprenditoria sociale e il mantenimento di unità produttive secondo il modello RELI	4 mesi a partire dalla 33a settimana	

Nella seconda annualità si prevede il proseguimento della 3 Fase esecutiva A.

16.2 GANTT PREVENTIVO (prima annualità)

N	FASE	SETTIMANE																																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
1	Organizzativa e di modellizzazione																																																		
2	Selezione, finanziamento ed implementazione																																																		
3	Fase esecutiva A																																																		
4	Fase esecutiva B																																																		
5	Fase di esportazione del modello																																																		
ATTIVITA' DI VALUTAZIONE (milestones)		R = Report																																																	
VALUTAZIONE DI RISULTATO													R 1																																					R 6	
RENDICONTAZIONE FINANZIARIA																																																			R 6

16.3 GANTT PREVENTIVO (seconda annualità)

N	FASE	SETTIMANE (seconda annualità)																																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
3	Fase esecutiva A																																																	
5	Fase di esportazione del modello																																																	
ATTIVITA' DI VALUTAZIONE (milestones)		R = Report																																																
VALUTAZIONE DI RISULTATO																											R7																							R8
RENDICONTAZIONE FINANZIARIA																												R7																						R8

17.0 AGENDA REPORTING

SIGLA REPORT	DATA PREVISTA	TIPO DI RAPPORTO
R1	Dopo 12 settimane	Report in progress, sintetico, sui risultati della prima fase organizzativa e di modellizzazione
R2	Dopo 20 settimane	Report in progress, sintetico, sui risultati della seconda fase di selezione delle unità produttive e di implementazione della rete
R3	Dopo 26 settimane	Report in progress, dettagliato, sulla base degli obiettivi e degli indicatori pre-dichiarati, riguardante i risultati tecnici ottenuti e la rendicontazione finanziaria
R4	Dopo 31 settimane	Report in progress, sintetico, sui risultati della fase esecutiva A
R5	Dopo 40 settimane	Report in progress, sintetico, sui risultati della fase esecutiva A ed della fase di esportazione del modello
R6	Dopo 48 settimane	Report finale, dettagliato, sulla base degli obiettivi e degli indicatori pre-dichiarati, riguardante i risultati tecnici ottenuti e la rendicontazione finanziaria finale della prima annualità
R7	Dopo 74 settimane	Report in progress, sintetico, sui risultati della fase esecutiva A ed della fase di esportazione del modello e rendicontazione finanziaria
R8	Dopo 96 settimane	Report finale, dettagliato, sulla base degli obiettivi e degli indicatori pre-dichiarati, riguardante i risultati tecnici ottenuti e la rendicontazione finanziaria finale della seconda annualità

18.0 NUCLEO DI VALUTAZIONE “ON SITE”

E' prevista l'istituzione di un nucleo di valutazione tecnica permanente e di revisione finanziaria mediante personale esplicitamente dedicato a questa funzione che potrà recarsi “on site” nelle sedi delle unità operative per verificare le condizioni di lavoro, la reale attuazione dei programmi, la corretta utilizzazione dei finanziamenti e la corrispondenza di quanto dichiarato e riportato nei report di attività e di rendicontazione finanziaria con le reali evidenze.

L'accettazione di queste condizioni e della possibilità di essere sottoposti a verifica in ogni momento nel corso delle attività da parte di questo gruppo di valutazione, costituisce prerequisito e condizione sine qua non per poter essere inseriti nel progetto RELI e alla continuazione dell'attività.

Il nucleo di valutazione viene identificato e attivato dal Dipartimento Politiche Antidroga e le eventuali spese per il personale e le missioni messe a carico del finanziamento globale del progetto.

Il nucleo di valutazione risponde e riferisce esclusivamente al Dipartimento Politiche Antidroga.



19.0 RISORSE E PIANO FINANZIARIO

Il budget totale previsto è di € 8.500.000,00 (otto milioni e cinquecentomila euro) e verrà ripartito sulle varie unità produttive partecipanti al progetto in base al numero di persone tossicodipendenti che saranno in grado di inserire nei percorsi di reinserimento socio-lavorativo. Una ripartizione indicativa del budget, presentata nella tabella successiva, viene calcolata sulla base dei bisogni stimati utilizzando come indicatore il numero di persone tossicodipendenti in trattamento per singola Regione (Relazione al Parlamento 2008).

Quota prevista per le attività di coordinamento nazionale e valutazione dell'intero progetto: da € 300.000,00 ad € 500.000,00 in base alle economie e ridefiniti in modo concordato.

Budget = €8.500.00 – €300.000 = €8.200.000

Regione	Totale tossicodipendenti in trattamento	%c	Coefficiente di ponderazione	Quote indicative erogabili non ponderate	Quote indicative erogabili ponderate
Abruzzo	2.911	1,7	DA DEFINIRE DOPO L'IDENTIFICAZIONE DELLE UNITA' PRODUTTIVE	136.863,35	DA CALCOLARE IN BASE AL COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE DETERMINATO
Basilicata	1.399	0,8		65.775,28	
Calabria	3.505	2,0		164.790,81	
Campania	17.950	10,3		843.935,81	
Emilia Romagna	11.791	6,8		554.364,74	
Friuli Venezia Giulia	3.220	1,8		151.391,27	
Lazio	16.391	9,4		770.637,98	
Liguria	5.901	3,4		277.440,96	
Lombardia	27.487	15,8		1.292.326,66	
Marche	3.863	2,2		181.622,51	
Molise	791	0,5		37.189,59	
Piemonte	17.377	10,0		816.995,68	
Puglia	12.372	7,1		581.680,99	
Sardegna	5.629	3,2		264.652,63	
Sicilia	10.321	5,9		485.251,33	
Toscana	13.779	7,9		647.832,39	
Umbria	3.419	2,0		160.747,44	
Valle d'Aosta	320	0,2		15.045,10	
Veneto	14.198	8,1		66.7532,07	
P.A. Bolzano	779	0,4		36.625,40	
P.A. Trento	1.006	0,6		47.298,02	
Totale	174.409	100,0		8.200.000,00	

- Le quote così riportate sono indicative e non vincolanti. Esse rappresentano una preventivazione di investimento possibile alla luce dei possibili bisogni stimati sulla base del numero di tossicodipendenti in trattamento ma anche della potenzialità di reale attività di reinserimento sul territorio regionale. La stima di questa potenzialità terrà conto delle organizzazioni esistenti, della loro capacità tecnico-organizzativa, della loro affidabilità stabilità e durata nel tempo oltre che dei programmi utilizzati. La valutazione sarà ad esclusiva cura e competenza del Gruppo tecnico di coordinamento nazionale presieduto dal Capo Dipartimento Politiche Antidroga. Nella valutazione per la definizione delle quote definitive, si terrà conto anche di quanto dichiarato dalle Regioni e Province Autonome nella precedente proposta di progetto "Budget per l'inclusione sociale di persone tossicodipendenti - Allegato C".



2. La ripartizione finale terrà conto, inoltre, di un coefficiente di ponderazione determinato dal numero di soggetti tossicodipendenti che nell'anno precedente sono stati inseriti in programmi di reinserimento socio-lavorativo presso comunità terapeutiche, presso cooperative sociali di tipo B, ma anche tramite SIL/Ser.T. in aziende ordinarie (dati forniti dalle Regioni interessate a partecipare al progetto).
3. Potranno essere presi in considerazione anche progetti che prevedono l'attivazione ex-novo di unità produttive. Per questi progetti verrà eseguita una valutazione istruttoria diversificata e più approfondita a garanzia di sostenibilità e fattibilità organizzativa e tecnica.
4. Le quote non utilizzate nelle Regioni previste, verranno ripartite e messe a disposizione delle unità produttive operanti in altre Regioni o in alternativa potranno essere oggetto di una eventuale estensione temporale del progetto dove ciò si ritenga utile

Criteri per il finanziamento delle unità produttive

Le unità produttive potranno essere finanziate in forma singola o associata in gruppi consorziati (vedi oltre).

Le unità produttive potranno essere finanziate in relazione all'esistenza di precisi requisiti. Le voci di costo ammesse nel computo da presentare nel progetto esecutivo da parte di ogni unità produttiva sono:

1. costi totali dei tirocini previsti in aziende/cooperative sociali di tipo B in base al numero previsto di inserimenti (costo medio del tirocinio € 4 lordi/ora, circa € 32 al giorno per 8 ore, circa per € 6.400 per 200 giorni lavorativi)
2. investimenti giustificati per incrementare la capacità produttiva (attrezzature, servizi di supporto produttivo e fattori produttivi primari), condizionati però all'aumento del numero delle persone che, grazie a questo finanziamento, verranno inserite. Questa quota verrà valutata dal nucleo di valutazione e dal gruppo di coordinamento, caso per caso, in base anche al tipo di attività proposte, al mercato di riferimento e alla reale possibilità di concretizzare reddito a sostegno dell'autofinanziamento e dell'affidabilità dell'organizzazione
3. costi per la formazione professionale e per il tutoraggio della persona

La valutazione per la ripartizione dei finanziamenti, una volta eseguita la selezione delle unità produttive, sarà eseguita dal gruppo tecnico di coordinamento nazionale, anche con l'ausilio del nucleo di valutazione, secondo modalità che verranno successivamente indicate dal DPA.

La quota di budget previsto per l'intero progetto sarà erogato alla Regione Sardegna (ente affidatario) che si farà parte diligente per la stipula delle successive convenzioni con le varie unità produttive coinvolte nel progetto, sulla base delle indicazioni generali del Dipartimento Politiche Antidroga e delle risultanze della valutazione ex-ante dei progetti delle singole unità produttive e delle loro caratteristiche organizzative, funzionali e di accreditamento da parte del coordinamento tecnico nazionale secondo modalità che verranno successivamente indicate dal DPA.

I finanziamenti verranno erogati tramite convenzioni specifiche con le varie unità produttive prevedendo l'erogazione dei finanziamenti in due tranches indicativamente del 60% e del 40% del finanziamento totale previsto, secondo modalità che verranno successivamente indicate dal DPA.

19. 1 GRUPPI CONSORZIATI DI UNITA' PRODUTTIVE

Si auspica che le varie unità produttive possano consorziarsi e presentare progetti coordinati e comuni, prevedendo, quindi, la possibilità di erogazione dei finanziamenti ad un'unica organizzazione rappresentante e coinvolgente più enti ed organizzazioni legittimate a partecipare al progetto.

L'indicazione del Dipartimento Politiche Antidroga è quella, quindi, di incentivare l'aggregazione e il coordinamento operativo mediante l'associazione di più organizzazioni interessate e legittimate a svolgere attività di reinserimento socio-lavorativo.



19.2 QUOTE DI FINANZIAMENTO PREVISTE

Per le attività di è stabilito a favore della Regione Sardegna un finanziamento *omnicomprensivo* di € 8.500.000,00 (euro ottomilionicinquecentomila/00) che sarà erogato in due tranches, la prima del 60% e la seconda del 40% secondo le modalità previste nell'accordo di collaborazione.

19.3 EVENTUALI SPONSORIZZAZIONI ESTERNE (ENTE/AZIENDA, TIPOLOGIA E VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE)

Le unità produttive e i GTR, in considerazione della matrice imprenditoriale-sociale che si vuole dare, al fine di aumentare le potenzialità produttive e la sostenibilità finanziaria delle proprie attività, potranno utilizzare anche forme di sponsorizzazione con aziende etiche (non coinvolte in produzioni di sostanze alcoliche, armi, farmaci utilizzati per le terapie delle dipendenze, prodotti alimentari o altri prodotti contenenti sostanze sospette di tipo psicoattivo, come ad esempio "Spice", o altre produzioni in qualche modo in contrasto con la vision generale del progetto).

Le sponsorizzazioni comunque dovranno essere acquisite e gestite in modo trasparente, pre-concordate e autorizzate dal gruppo tecnico di indirizzo e coordinamento; saranno in esclusiva responsabilità delle unità produttive coinvolte e proponenti e non dovranno in alcun modo associare, in termini di immagine e di pubblicità esterna, il logo della Presidenza del Consiglio e del Dipartimento Politiche Antidroga a quelli degli sponsor.

19.4 PROROGHE ALLE ATTIVITA' DI PROGETTO E ALL'UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI

Le attività di progetto potranno essere oggetto di proroga dietro richiesta dell'ente affidatario e contestuale valutazione positiva e formale autorizzazione del Dipartimento Politiche Antidroga, fermo restando la quota di finanziamento previsto ed esistendo condizioni tali da giustificare tale proroga anche in relazione ad un aumento o ad un consolidamento dei risultati ottenibili o già ottenuti.



ALLEGATI

Allegato 1

NOTE SULL'ERGOTERAPIA

Il trattamento per mezzo del lavoro ha conquistato un posto rilevante nell'intervento nelle persone tossicodipendenti e nelle malattie mentali in genere. L'ergoterapia rappresenta quindi un'importante risorsa per la persona sia per quanto riguarda la stabilizzazione e il recupero della propria funzionalità psichica che per il raggiungimento di uno stato di autonomia in grado di assicurare la durata nel tempo tali risultati.

L'ergoterapia presenta alcuni vantaggi:

- **procura la possibilità del ritorno alla libertà psicologica.**
La mente della persona tossicodipendente è debole nel rapportarsi all'oggetto, perché è assorta in meccanismi immaginativi alienanti. Pertanto il soggetto, entrando in rapporto con la realtà, ricompone il rapporto.
- **accelera il ritmo delle forze nelle persone con depressione** e serve allo sfogo dell'attività per le persone sovra-eccitate. È proprio della persona depressa chiudersi in sé stessa ed accentuare il proprio malessere. L'occupazione lavorativa è di per sé dotata di forti richiami a partecipare alla vita reale, a condividere la dinamicità delle trasformazioni. **Pure le persone sovra-eccitate trovano nel lavoro un modo efficace per scaricare le tensioni** e gli stress, per giungere ad un controllo maggiore di sé stessi.
- **avvantaggia l'associazione delle idee**, apportando una certa ripresa dell'attenzione. L'attenzione della persona tossicodipendente è molto ridotta in seguito al grave deficit che il cervello delle persone tossicodipendenti spesso ha. Lo sforzo fisico, sorretto dalla disciplina dei comportamenti, riporta l'attenzione del soggetto a focalizzare l'attenzione sui messaggi provenienti dall'esterno.
- **permette al soggetto di prendere coscienza delle proprie attitudini** nonché di trovare fiducia in sé stesso. Nel momento in cui assolve ad un compito, si fa carico di una responsabilità, alimenta in sé stesso le aspettative di riuscita. E così, le realizzazioni concrete, reali, diventano immediatamente indicative delle capacità e dell'efficienza dell'io.

Reinserimento lavorativo

Le fasi precedenti del programma hanno abituato il giovane alla fatica del lavoro, ad adeguarsi alla realtà da percepire, modificare, trasformare.

L'insistenza sul valore dell'impegno lavorativo vuole raggiungere lo scopo di mettere un giusto rapporto con il lavoro, privo di passività o indolenza.

Il soggetto in trattamento deve raggiungere una adattabilità lavorativa. Prendere coscienza di alcune condizioni dell'ambiente lavorativo che possono alimentare tensioni, passività, fughe.



Le Strutture di “Promozione Umana” per il reinserimento lavorativo sono localizzate, in genere, nei quartieri popolari dove l’occupazione è più accessibile. Gli ospiti, in linea di massima, escono al mattino per recarsi al lavoro (nelle nostre cooperative sociali) e rientrano in Comunità alla sera per trascorrere insieme alcune ore di formazione e di socializzazione.

Abbiamo organizzato alcune attività, tenendo presente le finalità dell’inserimento stesso che prevedono il completamento o l’avvio di una professionalità spendibile nel mercato del lavoro. Possibilmente professionalità che valorizzano il contatto umano, la relazione con gli altri.

Il reinserimento lavorativo può avvenire attraverso una organizzazione produttiva:

un esempio:

- 12 negozi di generi alimentari dove i soggetti vengono avviati alla professione di banconieri, magazzinieri, allestitori, cassieri.
- Lavoro di cuochi e aiuti cuochi con servizi giornalieri di gastronomia, pasti per anziani e distribuzione, rinfreschi per cerimonie, banchetti per sposalizi.
- Preparazione informatica tramite corsi per programmatore, rilevatore dati.
- Attività edile con muratori, idraulici, falegnami, imbianchini, elettricisti, piastrellisti, fabbro per restauro appartamenti, edifici e altre opere.
- Preparazione: casari, allevatori, giardinieri, vivaisti, orticoltori, frutticultori.
- Conseguimento patenti idonee per trasporti merci e per servizio pubblico delle persone.
- Corsi per accudimento e accompagnamento anziani, handicappati.

L’inserimento lavorativo ha come scopo principale:

- Favorire una occupazione professionale spendibile nel mercato del lavoro;
- Valorizzare le attitudine dell’interessato e un reinserimento nel contesto sociale dignitoso;
- Assicurare una autonomia economica che gli permetta di non essere di peso alla famiglia;
- Promuovere rapporti sociali ordinati e estesi;
- Raggiungere di una posizione attiva e originale nei confronti della società;
- Stimolare nel soggetto una capacità comunicativa vera fatta di confronti, di collaborazione.

La famiglia nel reinserimento socio – lavorativo:

- va motivata e coinvolta nelle scelte, nelle difficoltà che il figlio incontra;
- va accompagnata in questo momento importante, ma difficile;
- va sostenuta per superare le paure, le perplessità del rientro;
- va incoraggiata ad accompagnare il figlio nelle prime difficoltà nell’impatto lavorativo.



Allegato 2

ALCUNE CONSIDERAZIONI PER LA PREPARAZIONE E DEFINIZIONE DEL MODELLO

1. Con questo progetto si vuole incentivare la creazione di associazioni, cooperative e imprese che siano produttive, inserite nel mercato, capaci di produrre reddito, diverse dalle attività lavorative che si svolgono di norma dentro il percorso di riabilitazione comunitario. Il lavoro in comunità terapeutica è di per sé solo parzialmente produttivo (è più prevalente l'aspetto ergoterapico) e ancor più parzialmente può essere inserito nel mercato avendo questo bisogno di risposte tempestive e di tempi di realizzazione a volte non facilmente armonizzabili con un programma educativo che prevede incontri individuali, di gruppo, lezioni frontali, ecc.
2. Relativamente agli obiettivi generali del progetto, si aprono al riguardo diverse prospettive a seconda della tipologia delle strutture del privato sociale. Se per esempio si tratta di una falegnameria posta all'interno di una Comunità l'inserimento di soggetti provenienti dai Ser.T. potrebbe essere più problematico. Se la falegnameria, seppur gestita dalla Comunità, fosse fuori del contesto comunitario, l'integrazione tra soggetti provenienti dalle Comunità e quelli provenienti dai Ser.T. sarebbe meno problematico. Da ciò si trae l'indicazione che unità produttive di reinserimento, relativamente all'integrazione delle persone provenienti anche dai Ser.T., troverebbero miglior locazione all'esterno delle comunità.
3. Relativamente alla possibilità di avere supporti dalle amministrazioni locali per ottenere commesse e lavori, si ritiene che questo sarebbe indispensabile, perché data la complessità del mercato e la concorrenza, le strutture comunitarie non sarebbero in grado di competere con strutture aziendali ordinarie. Evidentemente l'intervento pubblico non deve avere aspetti che possano identificarlo col puro assistenzialismo.
4. Inoltre, viene da sé pensare che una struttura/organizzazione "permanente" di reinserimento debba avere chiarezza su "chi" sarà inserito e sul "numero" di coloro che saranno inseriti. Se analizziamo per esempio le Comunità operanti in Sardegna, fatta eccezione per La Crucca, seppur con almeno 8 metodologie differenti, tutte prevedono una fase del reinserimento che è successivo ad un congruo tempo durante il quale si presume che il soggetto non abbia raggiunto la maturità adeguata per essere in reinserimento. Il numero di questi (escludendo chi ha già una sua occupazione che l'attende e chi non ha una effettiva capacità di autonomia per effetto della doppia o tripla diagnosi) si pensa siano una decina all'anno per ogni associazione, per un totale di circa 80 persone all'anno. Occorre inoltre considerare che per questi 80 individui le comunità stilano un progetto personalizzato; questo può prevedere un reinserimento in un lavoro che non è quello presente nella struttura lavorativa permanente.
5. Per arrivare ad una vera condivisione del modello e degli obiettivi del progetto, sarà indispensabile definire e concordare sul termine "reinserimento socio-lavorativo". In genere i programmi comunitari prevedono delle fasi: una fase iniziale durante la quale l'autonomia del singolo è fortemente ridotta; una intermedia, e in genere una più lunga, che prevede maggiori spazi di autonomia e di responsabilità, e infine una specifica del reinserimento durante la quale il progetto personalizzato prevede la ricerca del lavoro o di un corso professionale per profili lavorativi non presenti in Comunità. Il reinserimento può perciò essere definito o per obiettivi raggiunti rispetto alla propria autonomia, o per tempi presunti. Ad esempio, alle strutture specifiche per il reinserimento socio-lavorativo integrato potrebbero essere ammessi soggetti che hanno una permanenza minima in Comunità di almeno 1 anno e mezzo o 2 anni o soggetti del Ser.T. che siano in trattamento da almeno 1 anno o più. Saranno gli operatori specifici di quella Comunità o di quel Ser.T. (garanti per il reinserimento) che decideranno sul tempo dopo il quale inizia il reinserimento.



6. Va considerato, comunque, che il tempo necessario pre-inserimento lavorativo per arrivare alle condizioni di base indispensabili per iniziare e sostenere tale percorso, potrebbe essere non definito a priori, in maniera standard, ma variabile da soggetto a soggetto in base alle potenzialità e al grado di autonomia che esso sarà in grado di raggiungere nel precedente percorso terapeutico, oltre alle risorse sociali e familiari mobilitabili su quella persona. Pertanto, va considerato che le "unità produttive" possono essere sia strutture che sono normalmente presenti nelle Comunità, sia altre strutture da creare appositamente e al di fuori dello spazio destinato al percorso comunitario residenziale, che lavorino in termini integrati anche con i Ser.T. al fine di poter avviare specifiche attività lavorative "protette" integrate tra pubblico e privato nelle quali il numero prevalente dei soggetti sarebbe proveniente dal Ser.T., con la disponibilità per l'accoglienza anche di qualche soggetto segnalato dalle Comunità.
7. E' necessario definire meglio i criteri di eleggibilità dei pazienti da inserire nel progetto, sia quelli in trattamento presso i Ser.T. che presso le comunità terapeutiche.
8. E' necessario non relegare in secondo piano tra i soggetti beneficiari degli inserimenti lavorativi i pazienti dei Ser.T.: così facendo si limiterebbe ulteriormente, tra l'altro, la capacità di crescita di tali servizi nella funzione socio-riabilitativa che e' loro propria, per quanto non altrettanto sviluppata come presso le Comunità terapeutiche.
9. Va ricordato che non è sempre vero che gli individui tossicodipendenti in trattamento presentano caratteristiche di bassa presenza lavorativa, modeste competenze professionali, difficoltà relazionali, scarsa affidabilità relativamente alle mansioni e ai compiti attribuiti.
10. Sarà necessario valutare con maggiore attenzione e dare alcune indicazioni specifiche i merito (come standard di progetto) come e se sia opportuno retribuire le persone in reinserimento, definendo metodi concertati e univoci rispettosi dei diritti sindacali delle persone e, nel contempo, idonei agli scopi educativi del corretto uso del denaro.



Allegato 3

POSSIBILI CRITERI DI ELEGGIBILITA' DELLE PERSONE TOSSICODIPENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO

Principali tipologie di persone in base al luogo di svolgimento delle attività di reinserimento:

1. Persone in reinserimento in unità produttive operanti all'interno di Comunità terapeutiche
2. Persone in reinserimento in unità produttive operanti all'esterno di Comunità terapeutiche (es. cooperative sociali di tipo B)
3. Persone tossicodipendenti provenienti dai Ser.T. inserite in tirocini/stage mediante il SIL (in stretta collaborazione con i Ser.T.) così come previsto dalla normativa specifica con inserimenti nelle aziende ordinarie, o (ove esistenti) in carico presso unità di reinserimento dei Dipartimenti delle Dipendenze

Criteri utilizzabili per la personalizzazione del percorso di reinserimento:

1. Livello di autonomia della persona e stabilizzazione rispetto all'uso di sostanze stupefacenti (grado di risoluzione dello stato di dipendenza da sostanze)
2. Stato generale di salute psicofisica (presenza di malattie infettive, patologie psichiatriche, deficit psicofisici di autonomia, ecc.)
3. Presenza, tipo di trattamenti farmacologici in atto e grado di aderenza al trattamento con rispetto del programma terapeutico impostato
4. Grado di compromissione sociale (condizione abitativa, supporto familiare, risorse disponibili, ecc.) e legale (carichi pendenti, ecc.)
5. Grado di capacità relazionale in ambito lavorativo, di rispettare le regole e le norme di sicurezza, capacità di mantenere il programma nel tempo
6. Capacità e competenza professionale (formazione ed esperienza lavorativa pregressa)
7. Presenza di invalidità certificata (tipo, grado, vincoli e prescrizioni importanti per lo svolgimento delle mansioni)
8. Attitudini, desideri, obiettivi personali, motivazione e volontà espressa dalla persona
9. Coerenza delle aspettative personali con la reale fattibilità e sostenibilità dell'intervento alla luce dell'offerta esistente sul territorio, dei tempi di realizzazione e delle reali potenzialità della persona valutate dall'operatore.
10. Altri criteri in base alle regole del luogo di reinserimento



VALUTAZIONE DI FOLLOW-UP

Timing

Le valutazioni avranno come obiettivo la verifica di:

1. andamento dei singoli casi (persone tossicodipendenti inserite nei programmi)
2. andamento della performance globale dell'unità produttiva

Per quanto riguarda il primo obiettivo di verifica dovrà essere eseguita una prima valutazione finalizzata alla comprensione dei requisiti e delle caratteristiche della persona al fine di poter scegliere e programmare il percorso di formazione professionale, supporto psico-educativo e tipologia delle attività lavorative.

Le valutazioni successive saranno, invece, finalizzate, a rilevare l'efficacia dell'intervento (out come) su singolo caso, e seguiranno il seguente schema temporale con rilevamento di indicatori standardizzati per ciascuna persona in reinserimento:

Primo controllo	Dopo 30 giorni dall'inizio dell'inserimento
Secondo controllo	Dopo 3 mesi dall'inizio dell'inserimento
Terzo controllo	Dopo 6 mesi dall'inizio dell'inserimento
Quarto controllo	Dopo 9 mesi dall'inizio dell'inserimento
Quinto controllo	Dopo 12 mesi dall'inizio dell'inserimento

La valutazione dovrà essere quantitativa, standard ed uguale per tutte le unità produttive, con compilazione della scheda raccolta dati RELI 1 (singolo caso).

Per quanto riguarda il secondo obiettivo di verifica, la valutazione riguarderà la performance globale dell'unità produttiva nel suo complesso e utilizzerà scheda raccolta dati RELI 2 (valutazione dell'unità produttiva) con il timing sotto riportato:

Primo controllo	Dopo 3 mesi dall'inizio delle attività di progetto
Secondo controllo	Dopo 6 mesi dall'inizio delle attività di progetto
Terzo controllo	Dopo 12 mesi dall'inizio delle attività di progetto



SCHEDA VALUTAZIONE **RELI 1** (singolo caso)

Caso n. _____

Data inizio del reinserimento _____

Unità produttiva: _____

Area di valutazione		Indicatore	I controllo	II controllo	III controllo	IV controllo	V controllo
		Data					
Uso di sostanze	N. totale degli esami eseguiti (nel periodo intercorso tra i controlli)						
	N. di positività per eroina						
	N. di positività per cocaina						
	N. di positività per THC						
	N. di positività per amfeta/metamfetamine						
	N. di positività per benzodiazepine						
	N. di positività per metadone						
	N. di ubriacature riferite						
Aspetti comportamentali e relazionali	N. richiami per mancato rispetto delle regole di accesso e presenza (orari)						
	N. richiami per mancato rispetto delle regole di sicurezza						
	N. conflitti con colleghi di lavoro o superiori						



Area di valutazione	Indicatore	I controllo	II controllo	III controllo	IV controllo	V controllo
	Grado di collaborazione e lavoro di gruppo dimostrato (1)					
	Giudizio globale del responsabile sui comportamenti e le modalità relazionali (1)					
Aspetti professionali (a giudizio del responsabile)	N. giorni di permanenza nel reinserimento					
	N. giorni di assenza nel periodo tra i controlli					
	Grado di capacità di portare a termine i compiti assegnati (1)					
	Grado di accuratezza nello svolgimento delle attività (1)					
	Grado di autonomia nell'esecuzione dei lavori (1)					
	Grado di rispetto dei ruoli (1)					
	Giudizio globale del responsabile sui risultati raggiunti in ambito professionale (1)					

(1) Il giudizio deve essere espresso utilizzando un punteggio da 0 a 10, dove 0 = punteggio minimo, 10 = punteggio massimo, <5 = insufficiente, >6 = sufficiente

Motivo dell'eventuale abbandono:

☐ abbandono spontaneo ☐ licenziamento ☐ cause esterne (es. carcerazioni) ☐ altro (specificare) _____

N. giorni di permanenza prima dell'abbandono: _____



SCHEDA VALUTAZIONE **RELI 2** (unità produttiva)

Unità produttiva: _____ Sede: _____

Responsabile: _____ Data inizio attività di progetto: _____

Area di valutazione	Indicatore	I Controllo (3 mesi)	II Controllo (6 mesi)	III Controllo (12 mesi)
	Data			
Soggetti inseriti	N. soggetti "svantaggiati" inseriti nel periodo tra i controlli			
	N. soggetti "normodotati" inseriti nel periodo tra i controlli			
	Rapporto tra n. sogg. "svantaggiati" e n. sogg "normodotati"			
	N. soggetti assunti a fine percorso nel periodo tra i controlli			
	N. soggetti licenziati nel periodo tra i controlli			
Indicatori di attività	N. totale giorni di inserimento lavorativo/N. soggetti "svantaggiati" inseriti			
	N. totale giorni di assenza/N. totale giorni lavorativi previsti			
	N. totale abbandoni/N. soggetti "svantaggiati" inseriti			
	N. infortuni sul lavoro/N. soggetti "svantaggiati" inseriti			



Area di valutazione	Indicatore	I Controllo (3 mesi)	II Controllo (6 mesi)	III Controllo (12 mesi)
Indicatori economici	Grado di reddito/deficit dell'unità produttiva (euro) nel periodo tra i controlli			
	N. contratti stipulati con aziende pubbliche			
	Volume finanziario dei contratti (euro)			
	Altri indicatori di tipo economico (da definire)			



SCHEDA DI VALUTAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA – RELI 3

Data: _____

Nome e cognome della persona: _____

Unità produttiva: _____

Nome e cognome del tutor: _____

Orario di lavoro: _____

Mansioni: _____

GIUDIZI SULL'ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE (1)

Giudizio globale del responsabile dell'unità produttiva	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Giudizio globale della persona	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Giudizio globale del tutor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(1) Il giudizio deve essere espresso utilizzando un punteggio da 0 a 10, dove 0 = punteggio minimo, 10 = punteggio massimo, <5 = insufficiente, >6 = sufficiente



Item	Giudizio				
Presenza	spesso assente ingiustificato	qualche volta assente ingiustificato	spesso assente ingiustificato	qualche volta assente ingiustificato	sempre presente
Puntualità	costantemente in ritardo	spesso in ritardo	qualche volta in ritardo	quasi sempre puntuale	sempre puntuale
Concentrazione	sempre disattento	disattenzione frequente	qualche volta disattento	quasi sempre attento	attenzione costante
Precisione (accuratezza nel lavoro)	nessuna	scarsa	sufficiente	discreta	ottima
Costanza (regolarità della prestazione giornaliera)	molto irregolare	irregolare	qualche volta irregolare	quasi regolare	rendimento regolare
Ordine e pulizia /sul posto di lavoro)	completa mancanza di ordine e pulizia	ordine e pulizia insufficienti	ordine e pulizia sufficienti	ordine e pulizia buoni	ordine e pulizia ottimi
Impegno e interesse (impegno personale e responsabilità)	passivo, non mostra alcun interesse	passivo, mostra poco interesse	poco attivo, mostra qualche interesse	abbastanza attivo, mostra interesse	attivo, mostra molto interesse
Capacità di adattamento (capacità di adattarsi ai cambiamenti)	nessuna capacità	scarsa capacità	molta difficoltà	qualche difficoltà	nessuna difficoltà
Autonomia (quanto spesso viene cercato aiuto)	molto dipendente	dipendente	poco autonomo	abbastanza autonomo	autonomo
Esecuzione	non esegue compiti elementari	esegue compiti elementari con limitazione	esegue compiti elementari a più sequenze	esegue con qualità e flessibilità compiti diversi	esegue con competenza più compiti complessi
Produttività (quantità di lavoro nel tempo previsto rispetto alla prestazione % di un lavoratore medio)	0-20%	30-40%	50-60%	70-80%	90-100%
Capacità di relazione (ricerca di contatto informale con i colleghi)	nessun contatto, isolato	pochissimi contatti	qualche contatto	abbastanza socievole	socievole, contatti frequenti



Item	Giudizio				
Rapporto con il tutor (per richiesta di istruzioni)	nessun contatto	pochissimi contatti	contatti sporadici	qualche contatto	contatti frequenti
Adeguatezza nella relazione (rispetto regole aziendali e ruoli)	sempre inadeguato	spesso inadeguato	qualche volta inadeguato	quasi sempre adeguato	sempre adeguato
Cura della persona e pulizia	mai sufficiente	spesso insufficiente	qualche volta insufficiente	sufficiente	ben curato



SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA COOPERATIVA/STRUTTURA AZIENDALE – RELI 4

Scheda n: _____

Data: _____

Nome della cooperativa/azienda: _____

Compilazione a cura di: _____

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Sede: ☐ legale ☐ operativa

Via: _____

C.A.P. _____

Città: _____

Provincia: _____

Fax: _____

E-mail: _____

Indirizzo Internet: _____

Sede: ☐ legale ☐ operativa

Via: _____

C.A.P. _____

Città: _____

Provincia: _____

Fax: _____

E-mail: _____

P.I. _____

C.F. _____

Iscrizione all'Albo delle Regioni _____ N. _____



Tipologia: ☐ A (servizi socio sanitari ed educativi)

☐ B (vari settori agricoli, industriali, commerciali, di servizi – con almeno il 30% di persone svantaggiate)

Responsabile: _____

**Referente aziendale
per il Progetto RELI:** _____

1.1 ORGANIGRAMMA

Soci ☐ Maschi N. _____

☐ Femmine N. _____

☐ Totale N. _____

Soci lavoratori ☐ Maschi N. _____

☐ Femmine N. _____

☐ Totale N. _____

Persone svantaggiate ☐ Maschi N. _____

☐ Femmine N. _____

☐ Totale N. _____

Totale addetti ☐ Maschi N. _____

☐ Femmine N. _____

☐ Totale N. _____

Dipendenti ☐ Maschi N. _____

☐ Femmine N. _____

☐ Totale N. _____

Persone svantaggiate ☐ Maschi N. _____

☐ Femmine N. _____

☐ Totale N. _____

Volontari ☐ Maschi N. _____

☐ Femmine N. _____

☐ Totale N. _____



1.2 ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA/AZIENDA

<input type="checkbox"/> Agricoltura	_____

<input type="checkbox"/> Commercio	_____

<input type="checkbox"/> Artigianato	_____

<input type="checkbox"/> Servizi	_____

<input type="checkbox"/> Industria	_____

<input type="checkbox"/> Altro	_____

1.3 TIPOLOGIA DI PERSONE SVANTAGGIATE

<input type="checkbox"/> Invalidi fisici e/o psichici	N. _____	<input type="checkbox"/> Alcolisti	N. _____
<input type="checkbox"/> Soggetti psichiatrici	N. _____	<input type="checkbox"/> Minori in età lavorativa con difficoltà familiari	N. _____
<input type="checkbox"/> Tossicodipendenti	N. _____	<input type="checkbox"/> Soggetti in misura alternativa al carcere	N. _____



1.4 TIPOLOGIA DI TOSSICODIPENDENTI

- | | | | |
|---|----------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> TD in trattamento stabilizzato | N. _____ | <input type="checkbox"/> TD ex-detenuti | N. _____ |
| <input type="checkbox"/> TD in fase conclusiva di programma terapeutico | N. _____ | <input type="checkbox"/> TD in misura alternativa al carcere | N. _____ |

1.5 CRITERI DI SOSPENSIONE/ALLONTANAMENTO

- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

2. ALTRE INFORMAZIONI

2.1 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' GIORNALIERA

Dal (indicare giorno della settimana): _____

Al (indicare giorno della settimana): _____

Chiusura ore: _____

Inizio ore: _____

Mensa interna: ☐ Sì ☐ No

Mezzi di trasporto pubblici: ☐ Sì ☐ No Quali? _____ Distanza da fermata _____



Presenza di barriere architettoniche

☐ Sì

☐ No

Quali? _____ Dove _____

Osservazioni



Allegato 4

NORMATIVA

1. Normativa di riferimento per le cooperative sociali:

LEGGE 8 novembre 1991, n. 381 (in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 283). - Disciplina delle cooperative sociali (1).

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1994, n. 564 (in Gazz. Uff., 1 ottobre, n. 230). - Decreto convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1994, n. 656 (in Gazz. Uff., 30 novembre 1994, n. 280). - Disposizioni urgenti in materia fiscale.

D.lgs 163/2006 art. 52 – Contempla l'istituto dei laboratori protetti e l'istituto dei programmi di lavoro protetti, non definiti a livello normativo, ed esige un coordinamento con la legislazione nazionale vigente relativa alle cooperative sociali e alle imprese sociali.

Det. 23-1-2008 n. 2/2008

2. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (1) (2).

LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 (in Suppl. ordinario n. 57 alla Gazz. Uff., 23 marzo, n. 68).

3. Norme sui tirocini formativi

Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (in Gazz. Uff., 12 maggio, n. 108). - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento

1. Normativa di riferimento per le cooperative sociali

LEGGE 8 novembre 1991, n. 381 (in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 283). - Disciplina delle cooperative sociali (1).

(1) Vedi l'articolo 2, comma 3, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 e l'articolo 17, commi 3 e 4, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Definizione.
Art. 1



1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (1);
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (2).

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

(1) Vedi l'[articolo 1, comma 787, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(2) Vedi l'[articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), l'[articolo 6, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142](#), come inserito dall'[articolo 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30](#).

Articolo 2

Soci volontari.

Art. 2

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative (1).

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

(1) A norma del [D.M. 11 giugno 1992](#) è assunta, a base del calcolo dei premi e delle prestazioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soci volontari delle cooperative sociali che prestano la loro attività gratuitamente, una retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Articolo 3

Obblighi e divieti.

Art. 3

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'[articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577](#), ratificato, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 1951, n. 302](#), e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'[articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577](#), come modificato dall'[articolo 6, comma 1, lettera c\)](#) , della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'[articolo 9, comma 1](#), della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall' [articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577](#), debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

Articolo 4

Persone svantaggiate.

Art. 4

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) , si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'[articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354](#), e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall' [articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577](#), e successive modificazioni (1).

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3- bis , sono ridotte a zero (2).

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'[articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354](#), e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione (3).

(1) Comma modificato dall'[articolo 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193](#).

(2) Comma sostituito dall'[articolo 1, comma 2, della legge 22 giugno 2000, n. 193](#).

(3) Comma inserito dall'[articolo 1, comma 2, della legge 22 giugno 2000, n. 193](#). A norma dell'[articolo 2](#) della medesima [legge 193/2000](#) le norme di cui al presente comma sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Con [D.M. 9 novembre 2001](#) sono stati previsti sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali di cui al presente comma limitatamente al triennio 2000-2002.

Articolo 5

Convenzioni (1).

Art. 5

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) , ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'[articolo 4, comma 1](#).

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'[articolo 4, comma 1](#), e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

(1) Articolo sostituito dall'[articolo 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52](#).

Articolo 6

Modifiche al D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.



Art. 6

1. Al citato [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[art. 10](#), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";

b) all'[art. 11](#), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";

c) al secondo comma dell'[art. 13](#), sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale";

d) all'[art. 13](#), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".

Articolo 7

Regime tributario.

Art. 7

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Alla [tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

"41- bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali".

Articolo 8

ConSORZI.

Art. 8

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Articolo 9

Normativa regionale.

Art. 9

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Articolo 10

Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza.



Art. 10

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla [legge 23 novembre 1939, n. 1815](#).

Articolo 11

Partecipazione delle persone giuridiche.

Art. 11

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Articolo 12

Disciplina transitoria.

Art. 12

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli [articoli 2365 e 2375, secondo comma](#), del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1994, n. 564 (in Gazz. Uff., 1 ottobre, n. 230). - Decreto convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1994, n. 656 (in Gazz. Uff., 30 novembre 1994, n. 280). - Disposizioni urgenti in materia fiscale.

Articolo 2

Riduzione delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi (1).

1. Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

2. Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di una aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992 (2).

3. Le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi nonché le cooperative di garanzia ed i consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dalla proroga di cui all'art. 1 e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo (3).

4. L'imposta straordinaria deve essere versata secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. È consentito posticipare il versamento del 50 per cento del dovuto fino al 15 dicembre 1995, con l'applicazione degli interessi legali. Si applica l'art. 4, comma 2- bis, del citato decreto-legge n. 394 del 1992; nel patrimonio netto, cui sono imputabili sia l'imposta patrimoniale ordinaria sia l'imposta patrimoniale straordinaria, si intendono a tal fine ricomprese le riserve indivisibili.

5. Le società cooperative, e loro consorzi, che abbiano già versato somme per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la parte finora esclusa, possono computarle in diminuzione dall'imposta di cui al comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1995 sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma.

6. Le assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative cessano di essere agevolate. Conseguentemente, nell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole: "di alloggi" sono inserite le seguenti: ", adibiti ad abitazione principale,".

7. All'art. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni, alla nota 2, le parole: "società cooperative" sono sostituite dalle seguenti: "cooperative sociali".

8. All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il n. 27- ter) è abrogato.

9. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il n. 41- bis) è sostituito dal seguente:

41- bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in



situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale".

10. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di cui al n. 41- bis) della tabella A , parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo Stato e con gli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del citato decreto n. 633 del 1972 e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 1994.

[11. Nel n. 41- bis) della tabella A , parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non sono comprese le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'art. 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 e successive modificazioni.] (4)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della legge 30 novembre 1994, n. 656, in sede di conversione.

(2) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'articolo 5, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, come modificato dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, in sede di conversione.

(3) Comma modificato dall'articolo 5, comma 4, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, come modificato dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, in sede di conversione.

(4) Comma abrogato dall'articolo 15, comma 37, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (in Gazz. Uff., 12 maggio, n. 108). - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

Articolo 2

Modalità di attivazione.

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;

b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

c) provveditorati agli studi (1);

d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

(1) In base alle disposizioni di cui all'art. 75, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 del medesimo art. 75, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.155 (in Gazz. Uff., 27 aprile, n. 97). - Disciplina dell'impresa sociale, a norma della [legge 13 giugno 2005, n. 118](#).

Articolo 17

Norme di coordinamento

Art. 17.

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo [decreto legislativo n. 460 del 1997](#), subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.

2. All'[articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#) dopo la parola: «strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali».



3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini di cui al comma 3, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

52. Appalti riservati.

(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)

1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione .

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Det. 23-1-2008 n. 2/2008

Indicazioni operative sugli appalti riservati - Articolo 52 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 2/2008).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 2008, n. 42, S.O.

[Testo della determinazione]

Considerato in fatto.

Il presente atto di determinazione si propone di fornire alcune linee di indirizzo per la corretta applicazione delle norme che consentono di attribuire rilievo, nel settore degli appalti, agli aspetti sociali e/o ambientali.

Al riguardo, la Commissione europea, con distinte comunicazioni interpretative («Gli appalti pubblici nell'Unione europea» dell'11 marzo 1998, seguita dalle due comunicazioni del 2001 sugli aspetti ambientali e sociali), aveva fornito indicazioni in materia. Le direttive n. 17/2004 e n. 18/2004 hanno poi previsto disposizioni specifiche sulla possibilità di tenere in considerazione, nell'affidamento e/o nell'esecuzione di contratti pubblici, criteri sociali e ambientali.

Nel recepire le suddette direttive, quindi, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha in primo luogo stabilito, all'art. 2, recante i «Principi», che «il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile».

Esso ha inoltre inserito, nella parte relativa ai «requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento», dedicata quindi ai profili soggettivi della procedura di appalto, l'art. 52 sugli appalti riservati, che attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di riservare la partecipazione, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti, oppure riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili.

Appare opportuno chiarire alcuni aspetti attinenti le predette disposizioni, ai fini della loro corretta applicazione.

L'art. 52, infatti, contempla l'istituto dei laboratori protetti e l'istituto dei programmi di lavoro protetti, non definiti a livello normativo, ed esige un coordinamento con la legislazione nazionale vigente relativa alle cooperative sociali e alle imprese sociali, la quale è espressamente fatta salva dalla medesima disposizione del codice dei contratti.



Data la rilevanza delle questioni prospettate, l'Autorità ha proceduto ad effettuare apposite audizioni con i rappresentanti delle associazioni delle cooperative e delle imprese e con i ministeri interessati, nonché con l'ANCI e l'UPI.

Tutti i partecipanti alle audizioni hanno rilevato l'importanza delle tematiche in questione ed hanno espresso altresì l'esigenza di un atto di indirizzo dell'Autorità che dia indicazioni utili alle stazioni appaltanti ed alle imprese.

Ritenuto in diritto - Appalti riservati ([art. 52, decreto legislativo n. 163/2006](#)).

L'[art. 52 del decreto legislativo n. 163/2006](#) prevede che le stazioni appaltanti possano riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

Al fine di potersi avvalere della disposizione in parola, le stazioni appaltanti devono rendere nota la propria intenzione dandone indicazione nel bando di gara (i modelli di bando soprasoglia contengono la specificazione nel caso in cui la stazione appaltante intenda riservare l'appalto).

Con l'[art. 52](#) il legislatore ha inteso perseguire le esigenze sociali di cui all'[art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006](#) introducendo una deroga alle condizioni normali di concorrenza in favore di soggetti giuridici e di programmi che promuovono l'integrazione o la reintegrazione dei disabili nel mercato del lavoro. Il perseguimento di un obiettivo di tipo sociale attraverso lo strumento dell'appalto pubblico avviene, quindi, nel caso dell'[art. 52](#), attraverso la creazione di una riserva di partecipazione operante sia sotto il profilo soggettivo (laboratori protetti) che oggettivo (programmi protetti), in entrambi i casi caratterizzata dall'impiego maggioritario di disabili. Detta riserva consente di salvaguardare la posizione degli stessi ponendoli al di fuori di meccanismi esclusivamente concorrenziali.

Come premesso, sia i laboratori protetti che i programmi protetti sono istituti che la normativa nazionale vigente non prevede.

Entrambi fanno la loro comparsa per la prima volta, a livello comunitario, nella Relazione del Parlamento Europeo sulla proposta di direttiva relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori, del 29 ottobre 2001 e, sulla base di quanto ivi previsto e confermato in atti comunitari successivi, sono entrambi caratterizzati dall'impiego di oltre la metà di lavoratori disabili, da intendersi quali portatori di handicap con esclusione, pertanto, delle altre categorie svantaggiate per motivi diversi dalla disabilità.

La disciplina nazionale di recepimento di numerosi Paesi europei, quali Francia, Regno Unito, Spagna e Irlanda, che, al contrario dell'Italia, prevedono nei loro ordinamenti gli istituti di che trattasi, si conforma alla previsione del legislatore comunitario facendo chiaramente riferimento alla necessità che, ai fini della riserva, venga sempre integrata la condizione dell'impiego della maggioranza di lavoratori disabili.

In Italia, tenuto conto dell'attuale lacuna normativa, occorre definire le condizioni oggettive che devono ricorrere ai fini dell'identificazione dei laboratori protetti.

Allo scopo, si ritiene che, affinché la norma non rimanga una semplice enunciazione e sia effettivamente applicata, debbano essere cumulativamente posseduti dal soggetto che intende essere riconosciuto quale laboratorio protetto ai fini dell'[art. 52](#) i seguenti requisiti:

- a) essere un soggetto giuridico, costituito nel rispetto della vigente normativa, che eserciti in via stabile e principale un'attività economica organizzata;
- b) prevedere nei documenti sociali, tra le finalità dell'ente, quella dell'inserimento lavorativo delle persone disabili;
- c) avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

Per quanto attiene il requisito sub c), si ritiene che per disabili debbano intendersi le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, i portatori di handicap intellettuale e le persone non vedenti e sordomute ([legge 12 marzo 1999, n. 68](#)).



Per ciò che concerne il coordinamento con la vigente normativa in materia di cooperative sociali e imprese sociali, la clausola di salvaguardia posta all'inizio dell'[art. 52](#) («Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali») sta ad indicare che le due discipline - quella dell'[art. 52 del decreto legislativo n. 163/2006](#) e quella della [legge n. 381/1991](#) e successive modificazioni ed integrazioni si muovono in ambiti distinti.

Si deve infatti considerare che le cooperative sociali di cui all'[art. 1, lettera b\), della legge n. 381/1991](#) e successive modificazioni ed integrazioni svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e devono possedere un organico costituito almeno per il 30% da persone disagiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, i lavoratori minorili in situazioni di difficoltà familiare). Inoltre, l'[art. 5 della richiamata legge n. 381/1991](#) e successive modificazioni ed integrazioni prevede, al comma 1, che gli enti pubblici, compresi quelli economici e le società a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi (escluso la fornitura di beni e servizi socio-sanitari ed educativi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche in deroga alla disciplina in materia di contratti sottosoglia della pubblica amministrazione e, al comma 4, che nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'oneri relativi a forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, gli enti pubblici, compresi quelli economici e le società a partecipazione pubblica, possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate.

Pur essendo entrambe le disposizioni ([art. 52 del decreto legislativo n. 163/2006](#) e [legge n. 381/1991](#) e successive modificazioni ed integrazioni) finalizzate al perseguimento di fini sociali, tuttavia dall'analisi della normativa emerge che le due figure laboratorio protetto e cooperativa sociale non coincidono, in quanto i requisiti richiesti per il riconoscimento della figura del laboratorio protetto non corrispondono a quelli normativamente previsti in capo alle cooperative sociali, sia per quanto riguarda le categorie di persone individuate (persone svantaggiate e non solo disabili) sia per quanto attiene alla percentuale minima di organico che deve essere costituita da dette persone svantaggiate.

Ciò, tuttavia, non comporta che le cooperative sociali di cui all'[art. 1, lettera b\), della legge n. 381/1991](#) e successive modificazioni ed integrazioni non possano essere riconosciute come laboratori protetti, ma anzi, data l'autonomia degli ambiti di applicazione, ne deriva che esse, come d'altronde ogni altro soggetto giuridico, possono accreditarsi quali laboratori protetti, e quindi avvalersi della riserva di cui all'[art. 52](#), a condizione che possiedano i requisiti sopra individuati. In tal caso, la partecipazione alla gara per detti soggetti avverrà in applicazione del citato [decreto legislativo n. 163/2006](#).

Per quanto concerne la riserva a favore dei programmi di lavoro protetto, essa non si fonda sulla qualifica soggettiva dei partecipanti alla gara ma sul ricorso, da parte delle imprese partecipanti, nella fase esecutiva dell'appalto, all'impiego, in numero maggioritario, di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. In tali casi, pertanto, la partecipazione alla gara deve intendersi riservata ai soggetti di cui all'[art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006](#), anche privi dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento come laboratori protetti, che si avvalgono, ai fini dell'esecuzione dello specifico appalto, di piani che vedono coinvolti una maggioranza di lavoratori disabili, anche sulla base di accordi conclusi con soggetti operanti nel settore sociale.

La disciplina di cui all'[art. 52](#), data la collocazione nella Parte II - Titolo I del [decreto legislativo n. 163/2006](#), si applica agli appalti di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, nonché, in mancanza di espressa previsione contraria, anche agli appalti sottosoglia.

Infine, un'ultima attenta valutazione va dedicata ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

L'espresso richiamo, contenuto nell'[art. 52](#), al rispetto della normativa vigente deve intendersi riferito al rispetto dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. Come previsto nell'[art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006](#), infatti, al perseguimento di obiettivi di tipo sociale può essere subordinato il solo principio dell'economicità ma non anche, evidentemente, i principi di affidabilità morale e professionale dell'operatore economico o la qualità delle forniture, delle prestazioni e delle opere. Pertanto, ai soggetti che si avvalgono della riserva di cui all'[art. 52](#) deve essere richiesto il possesso dei requisiti generali di partecipazione e di quelli speciali previsti in ragione della tipologia dell'appalto.

Tuttavia, nella definizione dei requisiti di partecipazione, le stazioni appaltanti dovranno attenersi al rispetto del principio di proporzionalità che, nel caso di specie, dovrà essere declinato sia con riferimento all'oggetto dell'appalto e alle sue caratteristiche specifiche sia con riferimento all'obiettivo sociale che si è inteso perseguire con l'introduzione della riserva.

In particolare, le stazioni appaltanti devono:

specificare nel bando di partecipazione il possesso dei requisiti di ordine generale, i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui agli [articoli 38-42 del decreto legislativo n. 163/2006](#);



specificare nel bando di gara il criterio di selezione delle offerte (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) e la modalità di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli [articoli 81-84 e 86-88 del decreto legislativo n. 163/2006](#);

disporre le specifiche tecniche relative all'appalto conformemente alle previsioni del codice dei contratti (art. 68).

Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, occorre precisare che la cifra d'affari deve essere proporzionale all'importo posto a base di gara.

Particolare cura, inoltre, dovrà essere posta nella predisposizione del capitolato d'oneri con riferimento agli «oneri ed obblighi speciali», quali, a titolo esemplificativo, le modalità ed i tempi di utilizzo del personale disabile per l'intera durata del contratto.

In base a quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO

con riferimento agli appalti riservati ([art. 52](#)), è dell'avviso che:

a) possono essere riconosciuti laboratori protetti ai sensi dell'[art. 52 del decreto legislativo n. 163/2006](#) e successive modificazioni ed integrazioni i soggetti che possiedono cumulativamente i seguenti requisiti:

1. essere un soggetto giuridico, costituito nel rispetto della vigente normativa, che esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata;
2. prevedere nei documenti sociali, tra le finalità dell'ente, quella dell'inserimento lavorativo delle persone disabili;
3. avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali;

b) possono avvalersi della riserva a favore dei programmi di lavoro protetti anche soggetti giuridici diversi dai laboratori protetti che ricorrono, per l'esecuzione dello specifico appalto, all'impiego, in numero maggioritario, di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali, anche sulla base di accordi conclusi con soggetti operanti nel settore sociale;

c) il ricorso alle procedure di cui all'[art. 52](#) del codice richiede:

la pubblicazione del bando con la finalità di rendere noto l'appalto ai soggetti interessati;

la previsione dei requisiti di partecipazione (di ordine generale e di ordine speciale) in maniera analoga agli appalti non riservati nel rispetto del principio di proporzionalità.

2. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (1) (2).

LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 (in Suppl. ordinario n. 57 alla Gazz. Uff., 23 marzo, n. 68). -

(1) Vedi articolo 7 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(2) In riferimento al presente provvedimento vedi: Circolare INPS 19 novembre 2001, n. 203; Messaggio INPS 16 luglio 2002, n. 320; Messaggio INPS 27 settembre 2002, n. 337; Messaggio INPS 22 novembre 2002, n. 366; Messaggio INPS 17 dicembre 2003, n. 151; Messaggio INPS 15 settembre 2004, n. 28643; Messaggio INPS 19 ottobre 2004, n. 33491

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:



CAPO I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Articolo 1

Collocamento dei disabili.

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Articolo 2

Collocamento mirato.

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Articolo 3

Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.



1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
 - a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
 - b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
 - c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Articolo 4

Criteri di computo della quota di riserva.

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto



dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

Articolo 5

Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 (1).
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato (2).
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse (3).

(1) Comma modificato dall'[articolo 2 bis, comma 1, del D.L. 20 dicembre 1999, n. 484](#), convertito, con modificazioni, in [legge 18 febbraio 2000, n. 27](#), dall'[art. 78, comma 9, l. 23 dicembre 2000, n. 388](#) e dall'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 247](#).

(2) A norma dell'[articolo 1 del D.M. 21 dicembre 2007](#), l'importo del contributo esonerativo di cui al presente comma è stato convertito da lire 25.000 ad euro 12,91, ed è stato adeguato ad euro 30,64.

(3) Per i criteri e le modalità relativi al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale di cui al presente comma, vedi il [D.M. 24 aprile 2007](#).

CAPO II SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Articolo 6



Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

2. (Omissis) (1).

(1) Modifica il comma 3 dell'art. 6, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469.

CAPO III AVVIAMENTO AL LAVORO

Articolo 7

Modalità delle assunzioni obbligatorie.

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:

- a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
- b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera

a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

Articolo 8

Elenchi e graduatorie.

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

Articolo 9



Richieste di avviamento.

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico (1).
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

(1) Comma sostituito dall'[articolo 40, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), come modificato dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), in sede di conversione.

Articolo 10

Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti.

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.



6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

CAPO IV CONVENZIONI E INCENTIVI

Articolo 11

Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa (1).

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
 - a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
 - b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
 - c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

(1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il Provvedimento 16 novembre 2006.

Articolo 12

(Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative).

Art. 12

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro



occupa meno di 50 dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili (1).

(1) Articolo sostituito dall'[articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 247](#).

Articolo 12 Bis

(Convenzioni di inserimento lavorativo).

Art. 12-bis.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.



6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo (1)

(1) Articolo inserito dall'[articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 247](#).

Articolo 13

(Incentivi alle assunzioni).

Art. 13.

1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi indicate:

a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore;

d) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità e i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro.

10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste (1)(2).



(1) Articolo modificato dall' [articolo 1, comma 1162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e sostituito dall'[articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 247](#).

(2) Per la ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui al presente articolo vedi il [D.M. 26 giugno 2006](#) e il [D.M. 19 luglio 2007](#). Vedi, anche, il [D.M. 13 gennaio 2000, n. 91](#).

Articolo 14

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
 - a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
 - b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
 - c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

CAPO V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 15

Sanzioni.

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 578,43 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 28,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo (1).
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a euro 57,17 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata (2).
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(1) Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, sono stati convertiti ed aumentati dall'[articolo 1 del D.M. 12 dicembre 2005](#).

(2) L'importo della sanzione amministrativa di cui al presente comma, è stato convertito ed aumentato dall'[articolo 1 del D.M. 12 dicembre 2005](#).

Articolo 16

Concorsi presso le pubbliche amministrazioni.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali



modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

Articolo 17

Obbligo di certificazione.

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, [nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge] , pena l'esclusione (1).

(1) Comma modificato dall'[articolo 40, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), come modificato dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), in sede di conversione.

Articolo 18

Disposizioni transitorie e finali.

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6. (1)

(1) Vedi proroghe di cui all'articolo 19, comma 1, l. 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed, infine, all'articolo 23-quinquies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2004, n. 47.

Articolo 19

Regioni a statuto speciale e province autonome.

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 20

Regolamento di esecuzione.



1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 marzo 2001, n. 84, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente all'inciso "e le province autonome di Trento e Bolzano".

Articolo 21

Relazione al Parlamento.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

Articolo 22

Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

- a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
- b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
- c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
- d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
- e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
- f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Articolo 23

Entrata in vigore.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

4. ALTRO

Legge 24 giugno 1997, n. 196

"Norme in materia di promozione dell'occupazione."

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1997 - Supplemento Ordinario n. 136



Art. 1.

(Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo)

1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata "impresa fornitrice", iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati "prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa utilizzatrice", per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.

2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:

a)

nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

b)

nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;

c)

nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.

3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione.

4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:

a)

per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

b)

per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

c)

presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

d)

presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;

e)

a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

f)

per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a)

il numero dei lavoratori richiesti;

b)



le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;

c)

il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

d

) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonchè del versamento dei contributi previdenziali;

e

) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonchè le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;

f)

assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;

g)

assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonchè del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;

h)

la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;

i)

gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.

6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3.

7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.

8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Art. 2.

(Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo)

1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.

2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:

a)

la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "società di fornitura di lavoro temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;

b)

la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonchè la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;



c)

a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;

d)

in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.

7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.

Art. 3.

(Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo)

1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore:

a)

a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;

b)

a tempo indeterminato.

2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.

3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a)



i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;

b)

l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione all'albo, nonché della cauzione ovvero della fideiussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);

c)

l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;

d)

le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento;

e)

l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;

f)

il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;

g)

la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;

h)

le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.

4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.

5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto di cui al comma 3.

6. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

Art. 4.

(Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo)

1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.

2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.

3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale.

4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennità di disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo.

Art. 5.

(Prestazione di lavoro temporaneo e formazione professionale)



1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite dalla commissione prevista dal comma 3, le predette imprese sono tenute a versare un contributo pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo appositamente costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Hanno priorità nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente, dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito, nonché dagli enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è composta da un esperto nella materia della formazione professionale, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre membri in rappresentanza delle regioni, da tre membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da tre membri delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese fornitrici.

4. Il contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici, qualora preveda un corrispondente adeguamento in aumento del contributo previsto nel comma 1, può ampliare, a beneficio dei prestatori di lavoro temporaneo, le finalità di cui al predetto comma 1, con particolare riferimento all'esigenza di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro. All'adeguamento del contributo provvede, con decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle previsioni del contratto collettivo.

5. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla formazione professionale presso strutture pubbliche o private, secondo modalità fissate dalla commissione di cui al comma 3. Tra i lavoratori che chiedono di partecipare alle iniziative di cui al comma 2 la precedenza di ammissione è fissata, a parità di requisiti professionali e fatta salva l'applicazione di criteri diversi fissati dalla commissione di cui al comma 3, in ragione dell'anzianità di lavoro da essi maturata nell'ambito delle imprese fornitrici. Il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1996, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce criteri e modalità di certificazione delle competenze acquisite al termine del periodo formativo.

6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo per la formazione di cui al comma 2 per le finalità ivi previste.

Art. 6.

(Obblighi dell'impresa utilizzatrice)

1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al lavoratore medesimo.

3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori.

4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.



6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.

Art. 7.
(Diritti sindacali)

1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.

4. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

a)

il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui all'articolo 1; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;

b)

ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 8.
(Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità)

1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennità di mobilità, qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi in cui è corrisposta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, al medesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto, rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennità di disponibilità e l'indennità di mobilità. Tale differenza è attribuibile fino alla cessazione del periodo di fruibilità dell'indennità di mobilità. Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità.

2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennità di mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato complessivamente con riferimento all'ammontare delle mensilità di indennità di mobilità non fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed è concesso allo scadere del periodo di fruibilità di detta indennità da parte del lavoratore medesimo.

3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i soggetti di cui all'articolo 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte di questi ultimi di attività mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari dell'indennità di mobilità mediante l'effettuazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione può prevedere lo svolgimento di attività formative che possono essere finanziate a carico del Fondo di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la Direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennità di mobilità per un periodo pari a quello del contratto offerto e comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione regionale del lavoro che decide, con provvedimento definitivo, entro venti giorni.



Art. 9.
(Norme previdenziali)

1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrati nel settore terziario. Sull'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono a carico dell'impresa fornitrice. I premi ed i contributi sono determinati in relazione al tipo ed al rischio delle lavorazioni svolte.

3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2, nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura.

Art. 10.
(Norme sanzionatorie)

1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonché nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3, ovvero degli elementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera g), il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice.

3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.

4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1.

5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso i propri organi periferici.

Art. 11.
(Disposizioni varie)

1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere rilasciate anche a società, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione.

4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), la determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione



dell'accordo entro trenta giorni successivi alla convocazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua in via sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi.

5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, stipulato dalle associazioni rappresentative delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.

6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dai precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi.

Art. 12.

(Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato)

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:

"Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo, al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto".

Art. 13.

(Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale)

1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro.

2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entità della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberanti di personale.

3. I benefici concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate allo scopo. Al comma 1 del citato articolo 7 le parole: "fino al 31 dicembre 1995" sono soppresse.

4. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la maggiore misura della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei seguenti contratti a tempo parziale:

a)

contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con lavoratori inoccupati di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni e residenti nelle predette aree;



b)

contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni;

c)

contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;

d)

contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;

e)

contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 il Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli interventi di cui al presente articolo sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno finanziario di cui al presente articolo, e ne riferisce al Parlamento.

6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato ai sensi dell'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonchè ai sensi dell'articolo 25 della presente legge. Per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potrà superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni il limite è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a tempo parziale.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvederanno ad estendere al settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale.

Art. 14.

(Occupazione nel settore della ricerca)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.

2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonchè presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonchè le modalità di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a



titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati.

4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonché, per l'anno 1998, a valere su quelle di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere altresì concesse agli enti pubblici di ricerca, i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di ricerca.

5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilità di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonché apposite modalità di monitoraggio e di verifica.

Art. 15.

(Contratto di formazione e lavoro)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

al comma 1, dopo le parole: "fondazioni," sono inserite le seguenti: "enti pubblici di ricerca";

b)

al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo".

2. La Commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di *handicap*, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.

3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

Art. 16.

(Apprendistato)

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di *handicap* i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di *handicap* impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale



idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.

3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1.

4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.

5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.

6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

Art. 17.

(Riordino della formazione professionale)

1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:

a)

valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b)

attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a *stages*, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;

c)

svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;

d)

destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le



risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;

e)

attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;

f)

adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

g)

semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri *standard*, con deferimento ad atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzativa anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;

h)

abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.

5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.

Art 18.

(Tirocini formativi e di orientamento)

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e *stages* a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi



dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a)

possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b)

attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c)

svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d)

previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di *handicap*, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e)

obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f)

attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli *stages* e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g)

possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h)

abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i)

computabilità dei soggetti portatori di *handicap* impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.

Art. 19.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui agli articoli 16, 17 e 18 le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 20.

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)



1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa per il 1997 di lire 26 miliardi.

2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili trovano applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e realizzati dagli enti pubblici del comparto, volti ad utilizzare ricercatori e tecnici di ricerca che beneficiano o hanno beneficiato di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Nel caso di lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori socialmente utili nel campo della ricerca, non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, può essere prevista una durata del progetto fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse a tale fine preordinate.

3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "dalla legge 29 marzo 1995, n. 95," sono inserite le seguenti: "anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire".

4. Per la costituzione di società miste di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e per la realizzazione delle attività da affidare alle società medesime, è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 45 miliardi in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui una quota di lire 1,5 miliardi destinata alla partecipazione al capitale sociale. Al relativo onere si fa fronte con le risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 510 del 1996 e all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo".

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è inserito il seguente:

"12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione delle liste medesime da parte delle competenti Commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le quali inviano tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili".

3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti nominativi vengono altresì comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Commissione regionale per l'impiego".

4. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I predetti nominativi vengono altresì comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego".

Art. 22.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili)

1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare entro i termini di cui al predetto comma 1 un decreto legislativo che dovrà essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)

individuazione, previa intesa con le regioni, dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo:

1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di *handicap* e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;

2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;



- 3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;
- 4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;
- 5) alla manutenzione del verde pubblico;
- 6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
- 7) al miglioramento della rete idrica;
- 8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
- 9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree industriali dismesse;
- 10) al recupero e risanamento dei centri urbani;
- 11) alla tutela degli assetti idrogeologici;
- 12) alle aree protette e ai parchi naturali;

b)

condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò intendendosi le categorie di lavoratori nonchè soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;

c)

criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili;

d)

trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmente utili;

e)

individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori socialmente utili;

f)

armonizzazione della disciplina in materia di formazione di società miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle stesse;

g)

individuazione di forme di incentivazione da erogare alle società miste di cui alla lettera f) successivamente alla conclusione dei periodi di attività svolte dalle stesse in regime di appalti o convenzioni protette.

2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresì prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.

3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione del parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Art. 23.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389";

b)



al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di fiscalizzazione" sono inserite le seguenti: "di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parità di trattamento retributivo";

c)

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2, nella loro qualità di soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, sono ammesse a versare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine finale concesso dal comma 2 per la stipula degli accordi, senza applicazione di sanzioni e interessi, le maggiori ritenute relative ai compensi, risultanti dai suddetti accordi, effettivamente corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Conseguentemente, entro lo stesso termine, detti soggetti sono ammessi a presentare, per ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute relative ai compensi e senza applicazione di sanzioni, dichiarazioni integrative per rettificare quelle già presentate utilizzando i modelli di dichiarazione approvati per gli stessi periodi di imposta con decreto del Ministro delle finanze.

3-ter. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.

3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione integrativa di cui al comma 3-bis non può essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Le dichiarazioni integrative non costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono già state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a titolo di sopratasse, pene pecuniarie e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni integrative, concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta, alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa, nonché della ricevuta ed attestato di versamento delle ritenute";

d)

al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, è quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di cui al citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono essere accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura della pensione, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalità per il riconoscimento dei predetti accrediti di contributi figurativi";

e)

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti, per i lavoratori interessati dagli accordi di recepimento, gli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data della completa applicazione dei contratti collettivi".

2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.



3. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette da enti pubblici nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, fino al completo riallineamento.

Art. 24.

(Disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro)

1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma, numero 7°, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione e del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.

3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, la perdita dello stato di socio su iniziativa della cooperativa, ivi compreso il caso di scioglimento della cooperativa stessa, ovvero del singolo socio, è equiparata, rispettivamente, al licenziamento o alle dimissioni del socio medesimo.

4. Le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa procedura di mobilità, estesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilità. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonché dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione.

6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative.

Art. 25.

<(Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro)

1. Per la realizzazione delle politiche per il lavoro ed in particolare per gli interventi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo di cui all'articolo 1-ter del medesimo decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato a decorrere dal 1998. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del riparto operato con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, agli appositi capitoli dello stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

2. La società per l'imprenditorialità giovanile s.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, può istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi da essa effettuati, per l'attuazione dei quali è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. La predetta società, per le medesime finalità, è ammessa a costituire società in ambito regionale aventi identica ragione sociale, conservando la maggioranza assoluta del capitale sociale per un periodo minimo di due anni.

3. I contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono avere ad oggetto anche interventi nel settore turistico.



Art. 26.

(Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, da attuare entro il 31 dicembre 1997 nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonché nelle province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1996, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)

destinazione del piano a favore di giovani, di età compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da più di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro;

b)

ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile di lunga durata e suddivisione delle risorse stesse, in modo equilibrato, tra progetti di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro entro il mese di novembre 1997; possibilità di revisione di tale suddivisione, su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego, sulla base della verifica dell'andamento del piano straordinario, per garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi;

c)

durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non superiore a dodici mesi;

d)

definizione delle procedure attuative del piano straordinario con modalità e tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di almeno 100.000 giovani inoccupati di cui al presente comma entro il 31 dicembre 1997.

2. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità, il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a)

attuazione dei nuovi progetti, temporalmente determinati, nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, mediante le modalità stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ivi compresa la possibilità di ricorso ad interventi sostitutivi in caso di inerzia nell'attivazione dei progetti ovvero di mancata esecuzione degli stessi; ambiti e tipologia dei progetti saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

b)

ammissibilità dei soli progetti, presentati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, che prevedano, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi ad esse funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa incaricate dell'attività di assistenza tecnico-progettuale agli enti proponenti, con il rilascio di un'apposita attestazione, valida come requisito per la presentazione dei progetti.

3. Per quanto riguarda le borse di lavoro, il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a)

possibilità di svolgere le borse di lavoro presso imprese appartenenti ai settori di attività individuati dalle classi D, H, I, J e K della classificazione ISTAT 1991 delle attività economiche che non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti, con almeno due dipendenti e non più di cento, in misura non superiore al numero dei dipendenti e comunque a dieci e a condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro siano ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti; la medesima possibilità e alle medesime condizioni è consentita alle imprese appartenenti ai settori di attività individuati dalla classe G della predetta classificazione, con almeno cinque dipendenti e non più di cento;

b)

determinazione della durata delle borse di lavoro, fermo restando il termine di cui alla lettera c) del comma 1, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle imprese, escludendo le attività con carattere di stagionalità, e ai livelli di scolarità dei giovani;



c)

corresponsione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; erogazione del sussidio ai giovani da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), subordinatamente all'attestazione mensile da parte dell'impresa della effettiva partecipazione alle attività previste, con predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefici, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, da parte delle imprese ammesse, tra quelle che abbiano presentato apposita dichiarazione di disponibilità all'INPS entro termini prefissati, anche tramite le organizzazioni datoriali di categoria;

d)

riconoscimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato al termine della borsa di lavoro, degli incentivi previsti in casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data dell'assunzione.

4. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Il terzo periodo del comma 20 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non trova applicazione relativamente agli interventi attuati nei territori di cui al comma 1.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti modalità e criteri per il rimborso, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano attivato tirocini di orientamento o formativi ai sensi di disposizioni di legge vigenti.

7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono esserlo in quello successivo.

Art. 27.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:

a)

degli articoli 15, 16 e 20 valutati complessivamente in lire 271 miliardi per l'anno 1997, in lire 490 miliardi per l'anno 1998 e in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b)

degli articoli 23 e 24, valutati in lire 50 miliardi per l'anno 1997 e in lire 90 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

c)

dell'articolo 25, pari a lire 105 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 175 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 140 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n.142.

Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della



legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento.

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;
RITENUTO di dare attuazione a tale prescrizioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

CONSIDERATO che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'art. 18, comma 1, lettera g), e) dell'art. 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;
DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Finalità

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
 - a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
 - b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Art. 2

Modalità di attivazione

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
 - a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli artt. 24e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'art. 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali;
 - b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
 - c) provveditorati agli studi;
 - d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
 - e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
 - f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
 - g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

Art. 3



Garanzie assicurative

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base del calcolo della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.

Art. 4

Tutorato e modalità esecutive

1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:

- a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
- b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
- c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'art. 3;
- d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- e) il settore aziendale di inserimento

3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E' ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.

5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.

Art. 5

Convenzioni

1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 6

Valore dei corsi

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 7

Durata

1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:

- a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria
- b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
- c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative



post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);

f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione o periodi di astensione obbligatoria per maternità.

3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5.

Art. 8

Estensibilità ai cittadini stranieri

1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, che nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 9

Procedure di rimborso

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:

a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'art. 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'art. 2, comma 1, punto a) del presente decreto;

c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56

2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.

Art. 10

Norme abrogate

1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14;15;16;17 e 18, dell'art. 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'art. 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l'art. 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1998

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE TREU

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA BERLINGUER



SITO WEB E-COMMERCE

La progettazione di siti e-commerce comprende:

- editor visuale per la gestione dei contenuti
- catalogo on line per la presentazione dei prodotti e la gestione del magazzino
- carrello vendita per l'acquisto e la transazione on line
- gestione delle vendite e degli ordini

perché:

l'e-commerce, sorpassata oramai la diffidenza nel consumatore alla sua nascita e diffusione, si sta imponendo sempre più come standard di commercio andando a soppiantare con incedere continuo ed inesorabile le forme di commercio tradizionale. Questa nuova forma di commercio permette di agire su due leve fondamentali che sono quella dei costi e quella della promozione.

Se in questo contesto specifico, il fattore riduzione costi, trattandosi di piccole imprese a carattere locale e con spiccate finalità sociali, assume una dimensione non focale, discorso ben diverso vale per la promozione.

Il sito di e-commerce che si andrebbe a creare permetterebbe di unire sotto un unico portale web promozionale tutti i prodotti e i servizi offerti dalle aziende che fanno parte del progetto e canalizza in modo centralizzato tutti gli ordini che ne derivano. Dato l'alto valore sociale dell'iniziativa questo portale potrebbe divenire un punto di riferimento per gli acquisti, non solo da parte dei privati, ma anche da parte delle amministrazioni centrali e locali.